



Osservatorio Tributario n. 3/2021
Maggio – Giugno 2021

**Rassegna di: Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza**

In evidenza

ACCERTAMENTO	"La discutibile posizione delle SS.UU. sui termini di accertamento degli oneri pluriennali"
	M. ANTONINI, I. PELLECCIA, A. CAMPANA, in Corr. Trib. 6/2021.
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	Agevolazioni – Conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE – Chiarimenti
	Ris. Agenzia delle entrate 28 giugno 2021, n. 44.
IRES	IRES – Perdite su crediti – Debitore assoggettato a procedura concorsuale ante 2015 – Individuazione esercizio di deducibilità della perdita
	Cass., sez. trib. 1° giugno 2021, n. 15218.
REDDITI DI IMPRESA	"Aliquota ACE maggiorata per gli incrementi patrimoniali del 2021"
	G. ALBANO, ne Il fisco 24/2021.
REDDITI DI IMPRESA	"La <i>recapture</i> degli interessi passivi per il mancato esercizio dei diritti di opzione: aspetti applicativi"
	A. GARCEA, in La Gest. Straord. Impr. 3/2021.
REDDITI DI IMPRESA	"Idee per una nuova riforma tributaria: il reddito d'impresa"
	I. VACCA, in Rass. Trib. 2/2021.
BOLLO (Imposta di)	Bollo (imposta di) – Contratti di conti di moneta elettronica e conti di pagamento – Si applica solo in caso d'uso
	Risp. Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, n. 412.
IVA	IVA – Gruppo IVA – Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo – Condizioni – Decorrenza
	Ris. Agenzia delle entrate 7 maggio 2021, n. 30.

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° MAGGIO AL 30 GIUGNO 2021

Decreto legge 30 giugno 2021, n. 99

Pag. 1

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“La discutibile posizione delle SS.UU. sui termini di accertamento degli oneri pluriennali”,
di **M. ANTONINI, I. PELLECCIA e A. CAMPANA.** “ 2

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“Regime degli impatriati *bis*: i dubbi non mancano”, di **M. LEO.** “ 3

“La Direttiva UE 2018/822 (DAC 6): gli Hallmark di categoria D, sugli schemi di aggiramento dello
scambio di informazioni sui conti finanziari e di occultamento del titolare effettivo”
di **M. LIO e E. MACARIO.** “ 3

“I disallineamenti da ibridi rientrano nell’ambito oggettivo della Direttiva DAC 6?” di **N. MAZZA.** “ 5

“Redditi *on line*: la Direttiva DAC 7 tra criticità e disallineamenti rispetto all’iniziativa OCSE”
di **L. SCARANO.** “ 6

Sostituto di imposta – Soggetto estero non residente – Adempimenti
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2021, n. 449 “ 6

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“La trasformazione delle *deferred tax asset* (DTA) in caso di cessione di crediti verso debitori inadempienti”
di **S. ROTA.** “ 7

“Nuove *chance* per la trasformazione delle DTA” di **S. TRETTEL.** “ 9

Agevolazioni – *Patent box* – Perdite connesse alla gestione di marchi
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2021, n. 374 “ 10

Agevolazioni – Conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative
a perdite fiscali ed eccedenze ACE - Chiarimenti
Ris. Agenzia delle entrate 28 giugno 2021, n. 44 “ 10

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“*Pillar One*: evoluzione della tassazione internazionale delle imprese multinazionali “digitali”
(e non solo)” di **G. FOGLIA e M. POZZIELLO.** “ 11

IRES

- “Il rinnovo degli strumenti di compliance tra fisco e contribuente: gli APA, tra *roll back* e compartecipazione alle spese” di **A. VALENTE**. Pag. 13
- IRES – Trasferimento all'estero di una *holding* – Applicazione del regime di *participation exemption*
Principio di diritto Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 10 “ 14
- IRES – Perdite su crediti – Debitore assoggettato a procedura concorsuale ante 2015 – Individuazione esercizio di deducibilità della perdita
Cass., sez. trib. 1°giugno 2021, n. 15218 “ 14
- IRES – Finanziamenti infragruppo infruttiferi – Non si applica la disciplina sul *transfer pricing* – Condizioni.
Cass., sez. trib. 20 maggio 2021, n. 13850 “ 14

REDDITI DI CAPITALE

- Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a fondi UE/SEE – Tassazione.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 327. “ 15
- Redditi di capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento.
Corte di Giust. UE, 29 aprile 2021, causa n. 480/19. “ 15

REDDITI DI IMPRESA

- “Aliquota ACE maggiorata per gli incrementi patrimoniali del 2021” di **G. ALBANO**. “ 15
- “La *recapture* degli interessi passivi per il mancato esercizio dei diritti di opzione: aspetti applicativi” di **A. GARCEA**. “ 17
- “Idee per una nuova riforma tributaria: il reddito d'impresa” di **I. VACCA**. “ 18

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

- “Le problematiche nei rapporti transnazionali per la tassazione del lavoro dipendente” di **D. LIBURDI** e **M. SIRONI**. “ 20
- “Il rimborso delle spese al lavoratore in *smart working*” di **G. MARIANETTI**. “ 21
- “La DaD all'interno del *Welfare* aziendale” di **G. MARIANETTI**. “ 21
- “Il regime degli impatriati: chiarimenti ed interrogativi dopo la circolare n. 33/E”, di **C. QUARTANA** e **G. TIZZANINI**. “ 22
- Reddito di lavoro dipendente – Rimborso spese dipendenti in *smart working* – Art. 51, comma 1 del TUIR.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 328. “ 23
- Fondi pensione – Riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo – Trattamento fiscale.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 330. “ 23

Redditi di lavoro dipendente – Dipendente distaccato all'estero – Prestazione effettuata in *smart working* in Italia – Retribuzione convenzionale – Non si applica

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 maggio 2021, n. 345.

Pag. 24

BOLLO (imposta di)

Bollo (imposta di) – Contratti di conti di moneta elettronica e conti di pagamento – Si applica solo in caso d'uso

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, n. 412.

“ 24

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

Transazioni finanziarie (imposta sulle) – *Tobin tax* – Operazioni di riorganizzazione aziendale – Corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni rappresentate da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2021, n. 417.

“ 25

IVA

“Il distacco del personale ai fini IVA” di **F. CIANI e G. DAMASCELLI.**

“ 25

“Trattamento IVA dei servizi *welfare* fruiti dai dipendenti” di **G. SEPIO e G. SBARAGLIA.**

“ 26

“Accordi casa madre – *Branch* sempre imponibili se una delle due appartiene ad un Gruppo IVA” di **G. SCIFONI.**

“ 26

IVA – Somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti – Trattamento

Risp. Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 356.

“ 27

IVA – Gruppo IVA – Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo – Condizioni – Decorrenza

Ris. Agenzia delle entrate 7 maggio 2021, n. 30.

“ 27

IVA – Gruppo IVA – Divieto di compensazione orizzontale con il debito del Gruppo – Differenze rispetto alla liquidazione di Gruppo.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 355.

“ 27

IVA – Attività di *fronting-bank* in caso di scissione parziale – Rapporto di mandato nell'ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto – Intermediazione nell'esecuzione di servizi finanziari – Esenzione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 358

“ 28

IVA – Rimborso dell'eccedenza IVA – Interessi di mora

Corte di Giust. UE 12 maggio 2021, causa n. C-844/19

“ 29

IVA – Gestione di fondi comuni di investimento – Esternalizzazione – Prestazioni fornite da un terzo – Esenzione.

Corte di Giust. UE 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20

“ 29

TRUST

“Criptovaluta e *trust*” di **M. GIULIANO.**

“ 29

VARIE

- “Le sezioni unite della Cassazione rimodellano la transazione fiscale”
di **G. ANDREANI e A. TUBELLI.** **Pag. 30**
- “Criptovalute tassazione italiana e panorama internazionale” di **G. GORIA.** **“ 31**
- “Riconducibilità dell’imposta sui servizi digitali all’ambito oggettivo dei trattati contro le doppie imposizioni”
di **A. TOMASSINI e A. SANDALO.** **“ 32**
- Varie – Società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci – Qualificazione fiscale.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 maggio 2021, n. 363. **“ 33**

Legislazione 3 2021

Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99: “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”

(in G.U. 30 giugno 2021, n. 155)

Tra le misure di carattere fiscale, si segnala il rinvio al 31 agosto 2021 della fine della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, sospesi (sin dall'8 marzo 2020) dal Decreto Cura Italia e da successive norme emergenziali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Vengono, inoltre, prorogate sino al 31 agosto 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo e le sospensioni dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni.

Si segnala che le disposizioni contenute nel D.L. 99/2021 sono “confluite” nel D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni-*bis*), convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Il D.L. n. 99/2021 è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, della citata Legge n. 106/2021, a decorrere dal 25 luglio 2021. A norma del citato art.1, comma 3, della Legge n. 106/2021 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 99/2021.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Dottrina

“La discutibile posizione delle SS.UU. sui termini di accertamento degli oneri pluriennali” di M. ANTONINI, I. PELLECCIA e A. CAMPANA, in Corr. Trib. 6/2021, pag. 528

Gli AA. criticano la sentenza n. 8500/2021, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa alla decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, in relazione alle rettifiche riguardanti i componenti di reddito a efficacia pluriennale. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale riguardante il relativo fatto generatore o il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, decorre dal termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato.

Ancorché, prima di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità fosse prevalentemente orientata a ritenere che la decadenza dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria maturasse con il decorso del termine per l'accertamento della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui *“i costi sono stati concretamente sostenuti”* e *“l'ammortamento è stato iscritto a bilancio”*, poiché *“è alle anzidette annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (...) e la predisposizione della documentazione giustificativa”* (cfr. Cass. n. 9993/2018), le Sezioni Unite si sono espresse nel senso dell'autonoma accertabilità dei singoli periodi d'imposta, rilevando che la periodizzazione annuale dell'imposta sul reddito e la novazione di ciascuna obbligazione tributaria si riflettono sia sulla dichiarazione, che deve indicare annualmente i redditi posseduti, sia sull'accertamento che dev'essere notificato, salvo casi particolari, a pena di decadenza nei termini fissati dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, decorrenti dalla presentazione di ciascuna dichiarazione. Su queste basi, muovendo da una interpretazione letterale dell'art. 43, che non distingue tra natura annuale o pluriennale del singolo elemento esposto nella dichiarazione oggetto di accertamento, hanno concluso che il reddito può essere rettificato su base annuale, anche se determinato da elementi aventi efficacia pluriennale.

Ad avviso degli AA., la pronuncia delle Sezioni Unite suscita molte perplessità, in considerazione dei molteplici effetti distorsivi che le si ricollegano. La sostituzione, infatti, di un termine certo per l'esercizio dell'attività accertativa a carico dell'Amministrazione finanziaria con un termine a carattere variabile, espone il contribuente all'imprevedibilità e ad una potenziale eccessiva durata del termine di accertamento, con la conseguente compressione del suo diritto di difesa. L'affermazione, infatti, secondo cui la decadenza, ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, dal potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale, decorre dal termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, è suscettibile di determinare un'esposizione *sine die* all'accertamento dell'Amministrazione finanziaria e, conseguentemente, una indiscussa lesione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. La sentenza, pertanto, per come è formulata, non potrebbe trovare applicazione, perché contravviene al criterio espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, *“se è vero che anche ‘la più certa delle leggi ha bisogno di ‘letture’ ed interpretazioni sistematiche’ (...) resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone ‘la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione”*.

È auspicabile un immediato intervento, da parte del legislatore o della Corte Costituzionale, per superare le evidenti criticità della sentenza resa dalle Sezioni Unite. (SG)

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“Regime degli impatriati *bis*: i dubbi non mancano” di M. LEO, in Corr. Trib. 7/2021, pag. 624

Con riguardo ai regimi agevolativi, attualmente applicabili, volti ad attirare nel territorio dello Stato forza lavoro, l'articolo evidenzia la necessità di chiarimenti, soprattutto dopo l'introduzione delle modifiche normative contenute nel cd. Decreto Crescita e nella Legge di Bilancio 2021.

In particolare, l'A. ha osservato come il susseguirsi di interventi normativi sulla disciplina dei cd. contro-esodati (Legge n. 238/2010) e dei cd. impatriati (articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015), da un lato ha avuto il merito di ampliare la misura dell'agevolazione e la platea dei possibili fruitori, dall'altro ha lasciato taluni dubbi interpretativi ed esteso alcune criticità.

L'A. si è quindi soffermato sugli interventi contenuti nella Legge di Bilancio per il 2021 che, tra l'altro, hanno esteso la possibilità di fruire dell'allungamento, per ulteriori cinque anni, del trattamento agevolativo riservato agli impatriati (con tassazione su un imponibile del 50% e in taluni casi del 10%, previo pagamento di un importo del 10% o 5% sui redditi conseguiti nell'anno precedente) anche ai soggetti iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che avevano già trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari del regime dei cd. impatriati. Tale estensione può trovare applicazione anche per i soggetti cd. contro-esodati che nel 2016 avevano optato per il regime dei cd. impatriati (N.B. soluzione recentemente confermata in documenti di prassi). Tuttavia, in base alla formulazione letterale della norma, può risultare penalizzante – in termini di esclusione – la condizione dell'iscrizione all'AIRE per l'accesso alla proroga posta per i cittadini italiani. Per fruire dell'agevolazione prevista per i cd. contro-esodati e per l'esercizio dell'opzione per il regime dei cd. impatriati non era, infatti, richiesto il rispetto di tale condizione. Come osservato nell'articolo, la mancata iscrizione all'AIRE non appare sanabile dai lavoratori interessati dimostrando la residenza in un altro Stato ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, possibilità invece riconosciuta ai lavoratori rientrati in Italia dal 2019. Al riguardo l'A. auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione finanziaria prima della scadenza (30 agosto 2021) per poter effettuare il versamento della “tassa d'ingresso” per accedere al “nuovo sconto d'imposta”. (GR)

“La Direttiva UE 2018/822 (DAC 6): gli Hallmark di categoria D, sugli schemi di aggiramento dello scambio di informazioni sui conti finanziari e di occultamento del titolare effettivo” di M. LIO e E. MACARIO, in Boll. Trib. 11/2021, pag. 805

Gli AA., dopo una rapida sintesi della direttiva UE 2018/822 (cd. “DAC6”), richiamano i provvedimenti attuativi italiani (D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 100 e D.M. 17 novembre 2020), nonché la Circolare dell'AdE 10 febbraio 2021, n. 2 (in seguito Circolare). Per “*hallmark*” si intendono quegli elementi indiziari di potenziale elusione/evasione fiscale al cui ricorrere, in concomitanza con altri presupposti, sorge l'obbligo in capo all'intermediario, o in via residuale al contribuente, di comunicare alla propria autorità fiscale gli schemi di potenziale pianificazione fiscale aggressiva (*hallmark* fiscali – di categoria A, B, C e E), ovvero di aggiramento dello scambio di informazioni sui conti finanziari o volti a rendere non identificabile il beneficiario effettivo (*hallmark* CRS – di categoria D). L'articolo si sofferma sugli *hallmark* CRS.

Ambito oggettivo

Al Common Reporting Standard (CRS), cui gli *hallmark* di categoria D intendono porre protezione, aderiscono ad oggi 110 giurisdizioni. Inoltre, DAC6 ha l'obiettivo di proteggere lo scambio di informazioni su conti finanziari basato su accordi equivalenti al CRS. In tal senso, secondo gli AA., anche gli accordi FATCA bilaterali secondo il modello IGA 1A, sottoscritti dagli USA con diverse giurisdizioni, dovrebbero essere compresi nel perimetro DAC6. Tale interpretazione, rispetto alla bozza in consultazione, non è però contenuta nella versione definitiva della Circolare. È segnalato

che il Regno Unito, a seguito della cd. *Brexit*, ha modificato la disciplina interna di recepimento della DAC6, limitando gli obblighi di comunicazione ai soli meccanismi con *hallmark* di categoria D.

Trasferimento in o utilizzo di giurisdizioni non aderenti al CRS (hallmark D.1)

Tale *hallmark* concerne le ipotesi di trasferimento di conti o attività finanziarie in giurisdizioni che non scambiano i dati a fini CRS con la giurisdizione del contribuente ovvero l'utilizzo di tali giurisdizioni (anche mediante promozione di simili operatività da parte degli intermediari). Con particolare riguardo ai trasferimenti in o l'utilizzo negli USA (giurisdizione non aderente a CRS, ma promotrice ed aderente agli accordi FATCA), in presenza di reciproco scambio di informazioni tra lo Stato di residenza del cliente e gli USA, in base ad un accordo FATCA secondo il Modello IGA 1A, il trasferimento di fondi verso gli USA non può di per sé considerarsi finalizzato ad aggirare il CRS. Nella normativa italiana, da un lato il D.M. 17 novembre 2020 nella versione approvata non cita quale esempio di aggiramento del CRS il trasferimento di attività finanziarie verso un conto presso un intermediario in USA, ma dall'altro la Circolare ha richiamato le sole giurisdizioni aderenti a CRS, senza menzionare gli accordi FATCA secondo il modello IGA 1°. Si auspica che in futuri documenti vengano espressamente menzionati anche tali accordi. In termini operativi, gli AA. ritengono che in tale ottica gli intermediari possono avere riguardo alle giurisdizioni che hanno un accordo IGA Model 1 vigente.

Movimentazione di conti finanziari intestati a soggetti fiscalmente residenti in Italia

Secondo il Modello OCSE, deve essere comunicato a fini DAC6 il trasferimento di conti intestati a soggetti residenti in Italia verso giurisdizioni non aderenti a CRS. In senso contrario potrebbe rilevarsi che in Italia già vi sono specifici strumenti di monitoraggio dei movimenti di attività finanziarie verso l'estero (monitoraggio fiscale D.L. 167/1990). Sul punto la Circolare non offre chiarimenti univoci, per cui si auspica un chiarimento.

Trasformazione di un conto finanziario in un conto non rilevante CRS

Il commentario al Modello OCSE richiede un *quid pluris*, rispetto al mero effetto del mancato *reporting* CRS, con riguardo ai meccanismi DAC6 rilevanti di categoria D e cioè che gli stessi compromettano le scelte di policy alla base di CRS. Ad esempio, una di tali scelte è la non rilevanza CRS degli immobili, per cui il disinvestimento di asset finanziari rilevanti CRS verso asset esclusi (ad esempio immobili ed opere d'arte) non è di per sé un meccanismo CRS *reportable*. A tal fine occorre che lo spostamento verso gli asset esclusi sia effettuato con lo scopo (realizzato) di aggirare gli obblighi CRS, da valutarsi caso per caso. L'analisi dello scopo, nel modello OCSE, va effettuata da un punto di vista oggettivo, indipendentemente dalle intenzioni concrete dei partecipanti al meccanismo, analizzando gli effetti del meccanismo.

Standard di conoscenza per il fornitore di servizi

Tale soggetto è obbligato al reporting DAC6, a differenza dell'intermediario promotore, in presenza dello standard di conoscenza, e cioè se il fornitore di servizi, tenuto conto delle informazioni prontamente disponibili e delle competenze necessarie per svolgere la propria attività di assistenza/consulenza al cliente, sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che tale attività è funzionale ad un meccanismo rilevante ai fini DAC 6. Occorre cioè, affinché il fornitore di servizi sia tenuto all'obbligo di reporting DAC6, che abbia conoscenza o conoscibilità sulla base di informazioni prontamente disponibili circa lo scopo e l'effetto di aggiramento del CRS della specifica operazione. Al riguardo, oltre a quanto già indicato nella Circolare, gli AA. auspicano che in futuro l'AdE confermi la necessaria conoscenza da parte del fornitore di servizi dell'effetto perseguito dal cliente di aggiramento del CRS.

Gli elementi costitutivi degli *hallmark* D.2 (ostacoli a individuazione del titolare effettivo)

Tale *hallmark* qualifica come DAC6 *reportable* meccanismi con catene di controllo non trasparenti utilizzando enti/veicoli che siano congiuntamente *passive* (che non svolgono un'attività supportata da personale, attrezzature, attività e locali adeguati), *offshore* (costituiti/gestiti/stabiliti in giurisdizione diversa da quella di residenza fiscale di uno o più dei relativi titolari effettivi) ed opachi (i cui titolari effettivi sono resi non identificabili). Un ente/veicolo è opaco (v. modello OCSE) quando la relativa proprietà è strutturata in modo da non determinare in modo accurato le persone fisiche che esercitano l'effettivo controllo sul veicolo (es. veicoli localizzati in giurisdizioni con normative antiriciclaggio inadeguate). È evidente in tali casi l'incrocio della normativa DAC6 con la normativa antiriciclaggio (AML). In proposito gli AA. osservano che le attività di *due diligence* AML possono essere idonee "a intercettare criticità che devono attivare anche le analisi dell'operazione ai fini DAC 6". La Circolare ha chiarito che non esonera dal reporting DAC6 la circostanza che la medesima

operatività comporta anche una segnalazione di operazione sospetta (SOS) a fini AML. Secondo gli AA, l'interlocazione tra intermediario e cliente/contribuente a fini DAC6 è incompatibile, in caso di operazioni che possono dare luogo a SOS a fini AML, con gli obblighi di riservatezza AML, ed in tal senso auspicano un chiarimento, in linea con le indicazioni dell'autorità fiscale del Regno Unito. Sempre secondo gli AA, l'opacità a fini DAC6 può essere vista in ottica diversa rispetto all'opacità a fini AML. Ad esempio, la non identificabilità del titolare effettivo va vista nell'ottica dell'autorità fiscale, non nella prospettiva dell'intermediario tenuto alla *due diligence* AML (per cui l'identificazione del titolare effettivo è necessaria per aprire il rapporto con il cliente). Al riguardo, gli AA ritengono che l'AF italiana è in grado di identificare i titolari effettivi al pari dell'intermediario tenuto alla relativa *due diligence*, auspicando un chiarimento ufficiale. (GR)

“I disallineamenti da ibridi rientrano nell’ambito oggettivo della Direttiva DAC 6?” di N. MAZZA, in Corr. Trib. 7/2021, pag. 688

Come noto, la direttiva ATAD 2 (n. 2017/952) contiene, tra l'altro, la disciplina generale dei “disallineamenti da ibridi” – vale a dire delle situazioni/meccanismi internazionali che attribuiscono ingiustificati vantaggi tributari, consentendo ai contribuenti una doppia deduzione (DD) o una deduzione senza inclusione (D/NI) dello stesso elemento di reddito - per contrastarli in tutta Europa attraverso la ineducibilità /tassabilità della medesima posta, ed è stata attuata dal D.Lgs. n. 142 del 2018. L'A. osserva che la disciplina sugli ibridi ha numerosi punti di contatto con quella, parimenti comunitaria, cd. “DAC 6”, attuata con il D.Lgs. n. 100 del 2020, posto che “*entrambi si rivolgono ad arrangement transnazionali, in cui uno degli attori sia residente o radicato sul territorio nazionale*” ed impongono “-“*obblighi di comunicazione ad ampio spettro, al fine di consentire alle Autorità fiscali dei Paesi membri di poter assumere iniziative di tutela e perfezionamento degli ordinamenti*” con il coinvolgimento degli Intermediari e degli stessi clienti/contribuenti. Il che crea una sovrapposizione di discipline per una diversa risposta dell'ordinamento interno degli Stati membri.

Secondo l'ATAD2 la reazione anti- ibrido consiste nelle seguenti fattispecie:

1) in caso di D/NI è negata la deduzione del componente di reddito ad opera dello Stato di residenza del pagatore (*primary rule*) e, laddove tale ordinamento non contempri la reazione, spetterà allo Stato di residenza del beneficiario imporre l'inclusione (*secondary rule*);

2) in caso di DD del medesimo componente di reddito, in primo luogo è negata la deduzione del componente in via primaria allo Stato dell'investitore-socio-casa madre ed in via suppletiva allo Stato del “pagatore” (entità ibrida-stabile organizzazione);

3) qualora l'ibrido non sia affrontato e risolto da una delle due giurisdizioni, è stabilito che spetta alla giurisdizione dotata di regole anti-ibrido, ove risiede il soggetto che non è parte dell'ibrido, ma in questo sia coinvolto, che abbia fatto un pagamento deducibile a favore del soggetto che nell'ibrido si qualifica come pagatore “importato, diretto o indiretto”.

Il punto di contatto delle 2 discipline è, quindi, il fatto che trattano operazioni e strutture transnazionali, anche se non tutti gli ibridi sono segnalabili e non tutti i disallineamenti sono da comunicare.

Dopo questa ampia premessa, l'A. fa presente che, secondo la Circolare dell'AdE n. 2 del 2021 “*l'obbligo di comunicazione sussiste anche quando in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente è tenuto a sterilizzare in tutto o in parte gli effetti fiscali del meccanismo stesso in virtù di specifiche disposizioni limitative*” (cioè quando c'è già un trattamento diretto risolutivo che elimina degli effetti dannosi per l'Erario), contestando il fondamento normativo di questa posizione, essendo invece previsto, tra l'altro, negli artt. 6 e 7 del D.M. come gli elementi distintivi di cui alle **lett. A, B, C, E** rilevino “**solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte**”. Alle stesse conclusioni è pervenuta Assonime. Altra questione è l'esonero dagli obblighi di comunicazione in caso di “autoincriminazione” penale, che per l'AdE non dovrebbero limitare chi non ne è destinatario, cioè gli intermediari. L'A. evidenzia che, in Italia, gran parte degli strumenti ibridi esteri similari alle azioni sono “sterilizzati” dalla *specific rule* dell'art. 44, comma 2, del TUIR, prevenendo l'insorgenza del disallineamento. Parimenti, la norma che, per i soggetti IAS *adopter* sterilizza le implicazioni di prestiti infragruppo a condizioni non di mercato potrebbe rendere inutile la segnalazione. Anche l'applicazione della disciplina CFC e del *Transfer Pricing* comporta il venir meno dei disallineamenti.

Peraltro, dubbia è la rilevanza persino dell'art. 165 TUIR (credito per imposte estere) quando la applicazione comporti la sua riduzione. In campo finanziario l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 461 del 1997 che limita la spettanza (nell'*an*) della *dividend exemption*, delle ritenute e per l'appunto del credito per imposte pagate all'estero. (NM)

“Redditi *on line*: la Direttiva DAC 7 tra criticità e disallineamenti rispetto all’iniziativa OCSE”
di L. SCARANO, ne Il fisco 28/2021, pag. 2759

L'A., premesso che è *“indubbio che la digitalizzazione dell'economia abbia apportato - e continuerà ad apportare in futuro - innumerevoli benefici in termini di sviluppo della nostra società”*, sottolinea come abbia anche dato luogo nel tempo, a causa delle sue caratteristiche, anche ad un numero crescente di situazioni complesse legate alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali. La dimensione transfrontaliera dei servizi resi mediante piattaforme digitali, che rende difficoltose le indagini, e l'impulso dato dalla pandemia ha quindi comportato un intervento normativo unionale – la DAC 7- volto alla tassazione dei redditi *on line* obbligando i gestori delle piattaforme a comunicare informazioni utili al contrasto delle violazioni, scambiate poi automaticamente tra la autorità fiscali dei diversi Stati membri. Le misure introdotte si aggiungono a quelle della DAC1, rendendo anche più agevoli controlli simultanei dei due Stati interessati e, dal 2024, verifiche congiunte o *joint audit*. Pertanto, con la DAC 7 i gestori delle piattaforme comunicano informazioni sui soggetti “venditori” residenti UE che svolgano una o più delle cd. attività pertinenti: a) la locazione di beni immobili; b) i servizi personali; c) la vendita di beni; d) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. L'A. osserva che non vi è una precisa corrispondenza tra le “attività pertinenti” individuate dalla DAC 7 e dalle Model Rules OCSE, perché la DAC 7 qualifica come tali anche la vendita di beni e il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Tuttavia, un recentissimo documento dell'OCSE consente di estendere lo scambio di informazioni anche a queste, ma in via opzionale per gli Stati aderenti. L'A. ritiene, inoltre, essenziale la conservazione tra i venditori di poche e mirate eccezioni soggettive. Quanto ai gestori di piattaforme digitali non residenti né localizzati nella UE, operanti anch'essi nel settore immobiliare, devono rispettare un'apposita procedura amministrativa quando intervengono nella vendita o locazione e sono esonerati dall'obbligo di comunicazione se il loro Stato di residenza o localizzazione è obbligato a scambiare lo stesso tipo di informazioni sulla base di altri accordi internazionali, comunque soggetti al vaglio della Commissione europea. È lasciata alla scelta degli Stati la specificazione delle sanzioni dovute in caso di violazione degli obblighi di comunicazione. È senz'altro sanzionabile l'omesso invio, mentre per l'invio di dati errati o non affidabile è richiesta quanto meno la colpa dell'intermediario. Per i gestori extracomunitari è prevista la cancellazione dall'elenco degli intermediari e l'obbligo di fornire apposite garanzie. Infine, ulteriore aspetto della DAC7 è che vi è la necessità di garantire il giusto equilibrio tra il raggiungimento della *tax compliance* e la tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali raccolti dai gestori delle piattaforme. Al riguardo, per la direttiva il termine massimo per la detenzione dei dati è di 10 anni. (NM)

Prassi Amministrativa

Sostituto di imposta – Soggetto estero non residente – Adempimenti

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2021, n. 449, nel sito web www.eutekne.it.

Le società estere, se prive di una stabile organizzazione in Italia, non sono tenute agli obblighi previsti dal DPR 600/73 in tema di sostituzione d'imposta.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

“La trasformazione delle *deferred tax asset* (DTA) in caso di cessione di crediti verso debitori inadempienti” di S. ROTA, in Boll. Trib. n.11/2021, pag. 816.

Come noto il D.L. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020) ha introdotto un’agevolazione di carattere temporaneo che prevede la facoltà di trasformare le attività per imposte anticipate (DTA) in crediti di imposta, condizionata alla cessione a titolo oneroso di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti. L’agevolazione nella sua veste iniziale riguardava le cessioni a titolo oneroso realizzate entro il 31 dicembre 2020 ma poi con il D.L. Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazione dalla L. n. 106/2021) tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Con riferimento alla predetta agevolazione, l’A. affronta alcune questioni interpretative soffermandosi sulle criticità più rilevanti anche alla luce delle soluzioni proposte recentemente da Assonime nella Circolare n. 7/2021.

Per quanto attiene al presupposto di applicazione della norma, vale a dire la cessione a titolo oneroso di crediti verso debitori inadempienti, l’A. analizza sia cosa debba intendersi per cessione sia le questioni che attengono alla nozione di credito. Innanzitutto, viene chiarito che il termine cessione deve essere inteso nella sua accezione “giuridica” e non “contabile”, considerata la rilevanza che ha assunto la data di “efficacia giuridica” ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame. Tale interpretazione, condivisa anche da Assonime, comporterebbe come sottolineato dalla stessa Associazione la rilevanza non soltanto delle cessioni dei crediti pro-soluto ma anche di quelle pro-solvendo. Inoltre, dovrebbero rilevare non soltanto le cessioni che prevedono il pagamento di un corrispettivo monetario ma anche quelle che contemplano altre forme di smobilizzo, come, ad esempio, l’apporto di credito a fronte dell’attribuzione di partecipazioni o la *datio in solutum* di crediti a saldo di debiti preesistenti. Si ritiene altresì che integrino i presupposti applicativi anche le cessioni di ramo di azienda, comprensive di crediti verso debitori inadempienti, posto che anche in tali ipotesi si verificano comunque gli effetti giuridici del trasferimento. Per quanto attiene invece alla nozione di credito si deve ritenere che rilevino sia i crediti commerciali che di finanziamento ed inoltre la cessione può riguardare tanto i crediti originati dal cedente quanto quelli acquistati in precedenza da terzi. Al riguardo, resta dubbio se possano rientrare nella disciplina anche i crediti assistiti da garanzia. Sempre con riferimento ai presupposti di applicazione, viene precisato che si ha inadempimento quando “*il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto*”. Sul punto non è chiaro se, in presenza di più crediti vantati nei confronti dello stesso debitore, l’inadempienza del debitore per oltre novanta giorni debba essere verificata per singolo credito oggetto di cessione (in base appunto ad un approccio per singolo credito) con possibile rilevanza di alcuni crediti e irrilevanza di altri, oppure possa essere appurata per debitore in base ad un approccio appunto “per debitore”. Da ultimo, in relazione al presupposto, viene sottolineato come la norma non ponga alcuna condizione sulla controparte della cessione dei crediti se non quella che non debba essere legata con il soggetto cedente da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359, codice civile.

Con riferimento all’ambito temporale, l’agevolazione in esame - come osservato anche da Assonime - dovrebbe rendersi applicabile alle cessioni dei crediti perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 e, quindi, dal 17 marzo 2020, e fino al termine del 31 dicembre 2021, come risulta prorogato dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021). Al riguardo, andrebbe chiarito che, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione, assume rilevanza la data di efficacia giuridica della cessione a prescindere da eventuali diverse date di stipula del contratto di cessione e/o di efficacia economica della cessione.

Le DTA che risultano trasformabili in credito di imposta sono quelle (iscritte e non iscritte) che si riferiscono alle perdite fiscali non ancora utilizzate e quelle corrispondenti al rendimento nozionale ACE non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta. Queste posizioni soggettive rilevano per l’importo esistente “*alla data della cessione*” dei crediti e, in particolare, come chiarito anche dall’AdE nella recente risposta ad interpello n 193/2021, per l’ammontare che risulta al termine

dell'ultimo periodo di imposta chiuso anteriormente alla data della predetta cessione e ciò, come puntualizzato da Assonime, anche se la relativa dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata. Rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina *de qua* tanto le DTA iscritte in bilancio quanto quelle che non lo sono, come il caso delle imposte anticipate che non hanno superato il cd. *probability test*. Sotto il profilo contabile, mentre in caso di trasformazione di DTA già iscritte si verifica una mera permutazione patrimoniale tra DTA e credito d'imposta, nell'ipotesi di DTA non iscritte la trasformazione comporta la rilevazione di un provento, con conseguente beneficio sul conto economico, che non assume rilevanza ai fini IRES ed IRAP.

Venendo al procedimento di trasformazione, occorre tener conto che la stessa norma stabilisce che le perdite fiscali e le eccedenze ACE possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti ed è inoltre previsto che i crediti ceduti possono essere computati per un valore massimo pari a 2 mld di euro. Sul punto, l'A. auspica un chiarimento in merito alla quantificazione del credito ceduto, relativamente alla questione se il suo valore debba riguardare esclusivamente la sorte capitale o anche quella riferita agli eventuali interessi compensativi maturati e non ancora pagati a tale data, come pure gli accessori relativi al credito, quali ad esempio, gli interessi di mora e le spese legali sostenute per il recupero del credito e traslate sul debitore. Al riguardo Assonime sembra ritenere che si debba considerare anche il valore degli accessori del credito come, ad esempio quello degli eventuali interessi di mora maturati e non ancora pagati. Come pure dovrebbe essere chiarito che il limite del valore dei crediti ceduti ai fini della trasformazione va inteso come limite massimo dovendosi ritenere possibile considerare i crediti ceduti ai fini della trasformazione delle DTA anche per un valore nominale inferiore al predetto limite del 20%. È previsto che, nel caso di gruppi di società, il valore massimo dei crediti che può essere considerato ai fini della trasformazione delle DTA debba essere determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dalle società legate tra loro da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359, c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Non essendo previsto però alcun criterio di ripartizione tra le varie società del gruppo di questo limite massimo l'A. prova ad individuarne uno basato sull'attribuzione della rilevanza alle decisioni assunte dalla capogruppo, quale soggetto che esercita il controllo sulle proprie partecipate. Altre due tematiche che possono riguardare i gruppi sono quelle che si verificano allorquando vi sia un ingresso o una fuoriuscita di società dal gruppo oppure si verifichi l'acquisto di un gruppo da parte di un altro gruppo. Con riferimento alla prima questione, Assonime preferisce la soluzione che dà rilevanza all'appartenenza o meno al gruppo alla data in cui si perfeziona da un punto di vista giuridico la cessione dei crediti, con conseguente rilevanza delle cessioni effettuate dalle società prima della loro fuoriuscita dal gruppo e irrilevanza di quelle effettuate dalle società prima della loro entrata nel gruppo. Con riferimento alla seconda questione - acquisto di un gruppo da parte di un altro gruppo - andrebbe precisato se l'importo dei crediti che ha dato luogo alla trasformazione delle DTA in capo alle società appartenenti al gruppo acquistato debba o meno essere cumulato con quello delle cessioni dei crediti effettuate dalle società del gruppo acquirente, ferma rimanendo comunque la rilevanza delle eventuali cessioni e trasformazioni di DTA già effettuate dalle società dei gruppi prima della data in cui si è verificata la concentrazione degli stessi.

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio fiscale, la trasformazione delle DTA in credito d'imposta comporta l'annullamento dell'ammontare delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE che corrisponde alle DTA trasformate in credito d'imposta. Anche sul punto la norma non detta alcun criterio per la scelta delle DTA da annullare con la conseguenza che, come auspicato anche da Assonime, l'impresa che intende esercitare l'opzione per la trasformazione dovrebbe essere libera di scegliere se e in che misura convertire ciascuna posizione e con quale priorità. Stesso discorso dovrebbe valere nel caso in cui ci siano sia DTA iscritte che non iscritte: dovrebbe essere lasciata sempre discrezionalità all'impresa nello scegliere quali convertire e quali no.

I crediti di imposta rinvenienti dalla trasformazione delle DTA possono essere, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, alternativamente: *i*) utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97; *ii*) ceduti ai sensi dell'art. 43-*bis* del DPR n. 602/73; *iii*) ceduti infragruppo ai sensi dell'art. 43-*ter* del DPR n. 602/73; *iv*) richiesti a rimborso. La disciplina però nulla dice per quanto riguarda l'eventuale applicabilità al credito di imposta in esame: *a*) dell'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi; *b*) dell'obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi da parte di un soggetto abilitato; *c*) dalla preclusione alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 5.000 euro. Per risolvere

questi dubbi interpretativi l'A. suggerisce di applicare i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con riferimento all'utilizzabilità dei crediti di imposta rinvenienti dalla trasformazione delle DTA cd. qualificate.

La trasformazione delle DTA in credito di imposta in esame è condizionata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, primo comma, del D.L. n. 59/2016, con cui è stato introdotto il cd. canone DTA, con conseguente pagamento – ove dovuto – dello stesso.

Il credito di imposta rinveniente dalla trasformazione va indicato nella dichiarazione dei redditi. In particolare, in base a quanto specificato nel modello SC2021 (Redditi 2020) il predetto credito va esposto nel quadro RU (crediti di imposta), utilizzando il codice "80" e indicando l'ammontare del credito spettante in una specifica colonna del rigo RU5 (colonna B2). (WR)

“Nuove chance per la trasformazione delle DTA” di S. TRETTEL, ne Il fisco 26/2021, pag. 2529

Il decreto *Sostegni-bis* rivisita le disposizioni in tema di monetizzazione delle DTA conseguentemente alla cessione dei crediti deteriorati (originariamente contenute nel Decreto Cura Italia e già emendate dal Decreto Agosto) oppure alla esecuzione di operazioni di aggregazione aziendale: nel primo caso, riaprendo i termini originari scaduti alla fine dello scorso anno; nel secondo, apportando correttivi pressoché formali alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.

Di entrambe le misure l'A. pone in evidenza i tratti comuni: entrambe consentono la monetizzazione dei vantaggi tributari attesi in dipendenza del riporto a nuovo di perdite fiscali o di eccedenze di rendimento nozionale ACE non ancora utilizzate al momento della cessione dei crediti pecuniari scaduti da oltre 90 giorni rispetto alla data contrattualmente convenuta per l'adempimento del debitore, oppure l'esecuzione di operazioni di aggregazione in forma di fusione, scissione o conferimento di compendio aziendale.

Il credito d'imposta frutto della trasformazione, nell'un caso come nell'altro, può essere speso direttamente e senza limiti di sorta, tramite compensazione; può essere convertito in denaro, mediante cessione nell'ambito del gruppo oppure in favore di terzi; oppure può essere chiesto a rimborso, pur non essendo fruttifero di interessi per esplicita previsione legale.

L'A. evidenzia come i due *bonus* siano cumulabili e come nulla osti alla contemporanea loro fruizione con l'ulteriore agevolazione accordata alla aggregazione di imprese, in forza della quale le operazioni di fusione o scissione realizzate entro il 31 dicembre 2022 consentono il riconoscimento fiscale a titolo gratuito dei maggiori valori attribuiti agli asset trasferiti in conseguenza della imputazione del disavanzo da concambio, entro il limite di euro 5 milioni.

Condizione necessaria perché la trasformazione si compia è la cessione a titolo oneroso dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori morosi, intendendosi come tali quelli che alla data di efficacia giuridica della cessione non abbiano ancora adempiuto alle loro obbligazioni benché siano decorsi più di 90 giorni dalla scadenza del termine contrattualmente convenuto.

Non altrettanta libertà è concessa con riguardo all'individuazione del soggetto cessionario: è escluso che possano assumere rilievo le cessioni in favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo della società cedente, ovvero sia soggetti con i quali intercorre un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. oppure sottoposti al controllo da parte del medesimo soggetto.

La trasformazione delle DTA si realizza alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati.

I correttivi apportati nel corso dello scorso anno alla disposizione originaria l'hanno resa accessibile anche alle società che abbiano esercitato l'opzione per il consolidato o per la trasparenza fiscale: al verificarsi dell'una o dell'altra di tali concomitanze viene imposto un ordine di priorità nel consumo degli oneri a deducibilità differita che è necessario sacrificare ai fini della trasformazione delle DTA in credito d'imposta, attingendo prioritariamente alle eccedenze ed alle perdite costituenti appannaggio esclusivo della società cedente i crediti e, soltanto in caso di incapienza, facendo ricorso alle perdite nella disponibilità della *fiscal unit*.

La riapertura del termine per procedere alla cessione dei crediti scaduti, così da ricomprendere tutte le operazioni giuridicamente perfezionate entro la fine del corrente anno, consente la soluzione dei dubbi riguardo alla operatività di questa trasformazione: in particolare l'esistenza di eventuali limiti

temporali e quantitativi posti alla compensazione del credito d'imposta una volta ceduto a soggetto diverso dal fruitore a titolo originario.

La trasformazione in dipendenza di operazioni di aggregazione, così come congegnato nella Legge di bilancio per il 2021, si perfeziona in esito al perfezionamento delle operazioni di fusione, scissione, conferimento, a patto che le stesse coinvolgano imprese che nei due anni precedenti la data di esecuzione abbiano svolto una effettiva attività economica e non abbiano evidenziato legami partecipativi qualificati, ovvero partecipazioni superiori al 20% ovvero non siano state sottoposte a controllo di diritto da parte del medesimo soggetto.

Rispetto alla fattispecie legata ai crediti deteriorati, il credito d'imposta frutto della trasformazione non è fruibile immediatamente e per il suo ammontare, ma gradualmente: limitatamente ad un quarto, dalla data di efficacia giuridica dell'aggregazione; per il residuo a partire dell'esercizio successivo a quello in corso alla predetta data.

Anche in questo caso, l'operazione non incontra intralci qualora la società avente causa nell'operazione straordinaria abbia in corso di efficacia l'opzione per il consolidato o la trasparenza fiscale. (EM)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Patent box – Perdite connesse alla gestione di marchi

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2021, n. 374, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che le perdite realizzate dai costi di registrazione, deposito e protezione di "marchi storici" nei periodi d'imposta antecedenti all'efficacia dell'accordo di ruling per il regime di *Patent Box* dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale.

Agevolazioni – Conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE – Chiarimenti

Ris. Agenzia delle entrate 28 giugno 2021, n. 44, nel sito web www.eutekne.it.

L'art. 44-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, successivamente sostituito dall'art. 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 72, comma 1-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 contiene una nuova disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d'imposta delle "attività per imposte anticipate" (DTA) – relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE – a seguito della cessione di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.

Con riferimento alla norma in esame, la risoluzione fornisce i seguenti chiarimenti riguardanti aspetti sia sostanziali che procedurali della disciplina.

In primo luogo, con riferimento al profilo soggettivo della misura, viene precisato che tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione rientrano anche le società che operano nel settore industriale.

Per quanto concerne il profilo oggettivo della misura, vengono resi chiarimenti con particolare riferimento alla definizione di "inadempimento" dettata nel comma 5 dell'art. 44-*bis*, al fine di individuare i crediti la cui cessione assume rilevanza per la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta.

Al riguardo, occorre che, antecedentemente alla cessione, si sia verificato l'omesso pagamento (per oltre 90 giorni dopo la scadenza) del credito, a prescindere dalle vicende successive (non estintive) che hanno interessato quel rapporto creditorio. Inoltre, viene precisato che l'inadempimento debba intendersi riferito al singolo credito e, dunque, alla posizione del debitore limitatamente a quel singolo rapporto, così escludendo che un unico credito non adempiuto nei 90 giorni dalla sua scadenza renda *tout court* inadempiente il debitore in relazione alla generalità dei suoi rapporti nei confronti sia di quel medesimo creditore sia degli altri creditori.

In merito alle modalità di determinazione del canone eventualmente dovuto, l’Agenzia chiarisce che le imposte anticipate calcolate sulle svalutazioni dei crediti ex art. 106, comma 1 del TUIR, riprese a tassazione non debbono essere considerate in quanto non rientranti tra quelle “qualificate” ai sensi dell’art. 2, comma 55-57 del DL 225/2010, né ai sensi dell’art. 44-*bis*.

In caso di mancato invio della comunicazione per l’opzione nei termini (31.12.2020), il contribuente può avvalersi della remissione in bonis, mediante l’inoltro della comunicazione alla PEC della DRE territorialmente competente e il versamento della sanzione in misura fissa pari a 250,00 euro.

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“Pillar One: evoluzione della tassazione internazionale delle imprese multinazionali “digitali” (e non solo)” di G. FOGLIA E M. POZZIELLO, in Corr. Trib., 7/2021, pag. 669.

I lavori in corso in ambito OCSE, nati principalmente con l’obiettivo di raggiungere una soluzione globale condivisa per una adeguata tassazione della *digital economy*, ripropongono una vera e propria rivisitazione degli attuali principi alla base della tassazione internazionale delle società multinazionali. Tuttavia, le soluzioni sin ora elaborate, per come attualmente strutturate, presentano diversi interrogativi, che se non adeguatamente ed unitariamente indirizzati, rischiano di ingenerare dubbi e distorsioni nella tassazione delle società multinazionali colpite dal meccanismo. Tra i vari temi, assumono rilevanza cruciale l’ambito applicativo delle nuove regole sull’*Amount A* e le modalità con cui esse saranno implementate, anche avuto riguardo all’attuale contesto normativo e domestico. Il 12 ottobre 2020 l’OCSE/G20 *Inclusive Framework* ha pubblicato il Blueprint, in riferimento al *Pillar One*. Il documento disciplina un approccio unificato che catturi con nuove regole fiscali le principali caratteristiche delle economie digitali e che si applichi analogamente ai *business* altamente *consumer based*. Il *Pillar One Blueprint* si basa sui seguenti elementi:

- a) *Amount A*: prevede il riconoscimento di un nuovo diritto impositivo alle *Market Jurisdictions*, ovvero le giurisdizioni dove sono collocati gli utilizzatori dei servizi digitali prescindendo da ogni presenza fisica in tali giurisdizioni, su una quota residuale degli utili di un’impresa multinazionale, determinati a livello di gruppo (o per divisioni di *business*).
- b) *Amount B*: individuazione di un margine di rendimento predefinito su attività standard di *marketing* e distribuzione (*baseline marketing and distribution activities*) poste in essere nelle *market jurisdictions*, determinato in coerenza con il principio dell’*arm’s length* per remunerare talune funzioni infragruppo “base” di *marketing* e distribuzione (cd. “*Baseline marketing and distribution functions*”), così da semplificare le regole del *transfer pricing* e garantire certezza in relazione alla corretta marginalità delle funzioni interessate.
- c) *Tax Certainty*: un processo inteso ad accrescere la certezza in campo fiscale attraverso meccanismi per la prevenzione e la risoluzione delle controversie.

Gli AA. evidenziano come nonostante le origini del progetto OCSE, nato dalla volontà comune di trovare una soluzione condivisa in relazione alla tassazione dell’economia digitale, la proposta – come strutturata – potrebbe includere nel suo ambito applicativo anche modelli di *business* che non sono strettamente riconducibili al settore dell’economia digitale. Al riguardo, sia nel *Pillar One Blueprint* che nelle successive pubblicazioni dell’OCSE sul tema, sono state registrate divergenze riguardo il perimetro applicativo delle nuove regole, ivi inclusa la questione se le stesse debbano essere estese o meno anche ad imprese multinazionali non strettamente riconducibili al settore della *digital economy*. La questione, comunque, anche alla luce dei dubbi emersi in occasione degli ultimi incontri del G7, non sembra aver trovato una soluzione condivisa.

Gli AA. evidenziano, tra le altre, alcune criticità ed in particolare ritengono che il meccanismo impositivo progettato, sembra idoneo a ricomprendere una più ampia platea di imprese rispetto a quelle rientranti nell’ambito dell’ISD domestica, anche potenzialmente includendo imprese multinazionali che potrebbero non essere caratterizzate da un alto grado di digitalizzazione. Nel dettaglio, il nuovo meccanismo risulta applicabile con riferimento alle imprese multinazionali che: i)

svolgono un'attività considerata *in scope* (cd. *Activity test*) e *ii*) soddisfano determinati requisiti dimensionali (cd. *Threshold test*).

Per quanto riguarda l'*activity test* e le attività considerate *in scope* il *Pillar One* individua due macrocategorie, ovvero gli *Automated Digital Services* ("ADS") e i *Consumer – facing businesses* ("CFB"); categorie che raccolgono un ventaglio di attività più ampio rispetto ai servizi digitali rientranti nell'ambito dell'ISD.

Con riferimento agli ADS il *Pillar One Blueprint* presenta una lista di attività incluse nel perimetro (*positive list*) e una lista di attività escluse per le loro caratteristiche (*negative list*). Inoltre, considerando la rapida evoluzione a cui sono ordinariamente soggetti i *digital business*, è prevista una definizione generale, applicabile in via residuale, qualora l'attività in analisi non sia riconducibile a quelle indicate nella *positive list* o nella *negative list*. Gli AA. sottolineano come le peculiarità che generalmente caratterizzano ogni singolo *digital business* rendano comunque in alcuni casi ostico, in assenza di specifiche linee guida che completino il *Pillar One Blueprint*, qualificare un servizio sulla base della mera consultazione delle liste. Al riguardo, viene menzionato a titolo di esempio il caso degli *standardised cloud services* (che non richiedono un certo grado di customizzazione a favore del cliente) che risultano inclusi tra gli ADS in contrapposizione ai *bespoke cloud services* (caratterizzati da un sistema maggiormente tarato sui bisogni dello specifico cliente) che sembrerebbero esclusi dall'ambito applicativo dell'*Amount A*, con evidenti difficoltà di distinzione tra le due diverse categorie. Ciò è ancora più evidente quando – come riconosciuto nello stesso *Pillar One Blueprint* – una medesima impresa multinazionale potrebbe fornire servizi integrati (cd. *bundled packages*), che ricomprendono sia servizi *in scope* che *out of scope*.

Rientrano, invece, nella categoria dei CFB ("*Consumer – facing businesses*") le imprese che direttamente o indirettamente, forniscono beni e servizi del "tipo comunemente venduto" al consumatore individuale, e/o danno in licenza o comunque sfruttano commercialmente la proprietà di un bene intangibile connesso alla fornitura di tali beni e servizi.

Per quanto il dibattito in merito sia ancora aperto, al momento sono previste esclusioni dall'ambito applicativo dell'*Amount A*, con riferimento ad alcune attività riconducibili a determinati settori, quali ad esempio quelle riconducibili a: *i*) talune risorse naturali; *ii*) taluni servizi finanziari; *iii*) la costruzione, vendita e affitto di proprietà immobiliari residenziali; *iv*) l'attività di trasporto aereo marittimo internazionale.

Una volta riscontrato il superamento dell'*activity test* e appurato che un'attività rientra nelle categorie dei ADS o dei CFB, bisognerà poi verificare il successivo requisito dimensionale del cd. *threshold test* per riscontrare la soggettività passiva di un'impresa multinazionale all'*Amount A*. In particolare, il *threshold test* risulta soddisfatto qualora: *i*) il fatturato annuo a livello consolidato sia superiore ad una certa soglia (al momento ipotizzata pari a 750 mln di euro); *ii*) il fatturato estero riconducibile alle attività rilevanti sia superiore ad un determinato importo.

Gli AA. poi esaminano il meccanismo di collegamento territoriale dell'*Amount A* con una giurisdizione (il cd. *nexus*). Il *nexus*, in base alla proposta OCSE, è quell'elemento che – in linea di principio – legittima la giurisdizione mercato interessata ad invocare il riconoscimento del diritto impositivo con riferimento all'*Amount A*. Tale requisito si articola in modo diverso a seconda che si tratti di ADS o CFB. Infatti, secondo l'attuale proposta OCSE contenuta nel *Pillar One Blueprint*, mentre per le attività rientranti nel perimetro ADS è sufficiente superare una determinata soglia di fatturato in un determinato Stato, diversamente per le attività rientranti nella categoria dei CFB, è necessario integrare un secondo elemento, il cd. "*plus factor*", che sia indicatore di un coinvolgimento rilevante e continuativo con il tessuto economico della giurisdizione. Sul punto, il *Pillar One Blueprint* identifica, tra i possibili elementi integranti il *plus factor*, richiesto ai fini del *nexus* delle attività CFB, la "presenza fisica" del gruppo multinazionale in un determinato Stato, verificabile mediante una società controllata o la configurazione di una stabile organizzazione (*fixed place of business*) in detto Stato. A tale riguardo, una "stabile organizzazione" (cd. *group PE*) sarebbe configurabile sulla base di una nuova definizione, da elaborare in sede OCSE ai fini dell'*Amount A*. Considerate tutte le difficoltà insite nella definizione di stabile organizzazione, gli AA. sottolineano come la preoccupazione sia collegata al fatto che l'introduzione di un *plus factor* legato al concetto di stabile organizzazione possa ingenerare incertezze e distorsioni nell'effettiva applicazione dell'*Amount A*.

Gli AA. sottolineano che la Convenzione multilaterale in corso di lavoro ambito OCSE con riferimento all'*Amount A* non mira a modificare i trattati contro le doppie imposizioni, ma a coesistere con gli stessi prevalendo su questi ultimi solo in caso di conflitto. Tuttavia, restano da studiare e sviluppare,

tra l'altro, le fondamenta giuridiche che permettano di evitare che i futuri trattati bilaterali contro le doppie imposizioni pongano dei limiti e delle barriere alla corretta applicazione dell'*Amount A*, minandone così l'uniforme applicazione.

In conclusione, considerati i recenti sviluppi del progetto elaborato in sede OCSE, culminati dal recente accordo del G7, e tenuto conto delle differenze potenzialmente sussistenti tra l'ambito applicativo della proposta OCSE e degli eventuali accordi che potranno essere raggiunti dagli Stati, risulta importante monitorare l'evoluzione del progetto OCSE e degli eventuali ulteriori accordi che potranno essere raggiunti dagli Stati, per valutare i potenziali impatti scaturenti dalla versione definitiva del progetto ed identificare le diverse tipologie di business che saranno ricomprese nel nuovo meccanismo. (WR)

IRES

Dottrina

“Il rinnovo degli strumenti di compliance tra fisco e contribuente: gli APA, tra *roll back* e compartecipazione alle spese” di A. VALENTE, in La gest. Straord. Impr. 3/2021, pag. 97

L'A. descrive e commenta le novità recate dalla legge di bilancio 2021 alla disciplina italiana degli Advanced Price Agreement o APA, di cui all'art. 31-*ter* del DPR n. 600 del 1973, cioè degli accordi preventivi rispetto a potenziali liti giudiziali sui prezzi di trasferimento di beni e servizi in campo internazionale. Premesso che gli strumenti di risoluzione delle liti sono costituiti dalle procedure amichevoli, di cui all'art. 25 del Modello OCSE, e dalla procedura arbitrale di cui alla direttiva 90/436/CEE, ambedue richiedenti una effettiva e pronta cooperazione tra il contribuente e le Amministrazioni coinvolte, è possibile con gli APA intervenire a monte, prima ancora della effettuazione delle operazioni commerciali impedendo la verifica fiscale.

Le *Guidelines* dell'OCSE, al par. 1.434 ne danno una definizione come se fossero il frutto di trattative che modificano *ex ante* i criteri e le modalità tecniche che costituiscono la policy di un gruppo. In particolare, è possibile accordarsi sulla esistenza o meno di una S.O. in Italia o all'estero e sul relativo reddito futuro, ipotizzando scenari futuri. La concreta disciplina è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell'AdE pubblicato il 21 marzo 2016, prot. n. 42295. Le fasi del procedimento si distinguono come:

- i) prodromica (*pre-filing*), eventuale e consistente in un primo colloquio coperto dall'anonimato;
- ii) presentazione dell'istanza;
- iii) preliminare, al termine della quale l'Amministrazione può dichiarare inammissibile l'istanza;
- iv) istruttoria, per non più di 180 gg., durante la quale l'Agenzia può anche eseguire verifiche, accessi e sopralluoghi.

Ovviamente, è onere del contribuente mettere a disposizione i documenti e le informazioni richieste dagli Uffici anche durante il periodo di valenza dell'accordo, che può essere modificato su iniziativa e con il consenso di ambo le parti, sul presupposto che si siano modificate le condizioni di fatto e di diritto su cui si fondava. Per rinnovare un accordo in scadenza, il contribuente ha l'onere di produrre istanza almeno 90 gg. prima.

Il *roll-back* di un APA consiste nella sua applicazione retrospettiva/retroattiva ai periodi d'imposta immediatamente precedenti quello di decorrenza dell'APA qualora non si modificassero le circostanze e gli elementi fattuali. L'elemento di novità della legge di bilancio è la esplicitazione della facoltà del contribuente di avvalersene per tutti gli anni che possono ancora essere accertati (e non solo fino al periodo d'imposta in cui era presentata l'istanza) e nei quali non siano stati iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza; inoltre, sostanzialmente alle medesime condizioni, il *roll-back* è praticabile negli altri accordi bilaterali o multilaterali internazionali. Cade, quindi, la limitazione alla efficacia retroattiva inizialmente prevista.

La seconda novità apportata dalla legge di bilancio 2021 è la previsione di compartecipazione alle spese per la gestione delle istanze, in proporzione ai fatturati dei gruppi di appartenenza dell'istante.

In conclusione – osserva l’A. – è da giudicare positivamente l’adeguamento del nostro *framework* normativo agli input provenienti dagli organi internazionali. (NM)

Prassi Amministrativa

IRES – Trasferimento all’estero di una *holding* – Applicazione del regime di *participation exemption*

Principio di diritto Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 10, nel sito web www.eutekne.it.

Qualora oggetto del trasferimento all’estero è un “compendio aziendale”, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, la plusvalenza è determinata secondo i criteri propri della cessione d’azienda, con conseguente tassazione piena dei plusvalori, senza il beneficio della *participation exemption* sulla parte riferibile alle partecipazioni.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Perdite su crediti – Debitore assoggettato a procedura concorsuale ante 2015 – Individuazione esercizio di deducibilità della perdita

Cass., sez. trib. 1° giugno 2021, n. 15218, nel sito web www.eutekne.it.

Con l’ordinanza la Corte di Cassazione ha stabilito che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/2015, in materia di individuazione del periodo di imputazione temporale delle perdite su crediti, hanno natura interpretativa.

Anche prima del 2015, ove il debitore sia assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali e istituti assimilati, la deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito stesso al bilancio.

Dovrebbe, dunque, considerarsi definitivamente superato l’orientamento secondo cui, fino al 2014 la perdita andava dedotta interamente nell’esercizio di apertura della procedura come individuato dall’art. 101, comma 5, del TUIR.

IRES – Finanziamenti infragruppo infruttiferi – Non si applica la disciplina sul *transfer pricing* – Condizioni.

Cass., sez. trib. 20 maggio 2021, n. 13850, nel sito web www.eutekne.it

“I finanziamenti gratuiti infragruppo possono avere cittadinanza nell’ordinamento laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo che la controllante assume a sostegno delle altre società del gruppo”

REDDITI DI CAPITALE

Prassi Amministrativa

Redditi di capitale – Dividendi corrisposti a fondi UE/SEE – Tassazione.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 327, nel sito web www.eutekne.it.

Non sono imponibili in Italia, i dividendi corrisposti ai seguenti OICR di diritto estero:

- Conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito, direttiva UCITS);
- Non conformi alla direttiva UCITS, ma il cui gestore sia soggetto a forma di vigilanza nel paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM.

In entrambe le fattispecie, deve trattarsi di OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Ai fini della non applicazione della ritenuta è, pertanto, necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo *status* fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti.

Il regime di esenzione si applica agli utili “percepiti” a decorrere dal 1° gennaio 2021 in base al principio di cassa, a prescindere dal periodo di formazione degli utili medesimi o della relativa delibera di distribuzione.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Redditi di capitale – Rendimenti distribuiti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), residente, avente forma contrattuale – Rendimenti distribuiti da un OICVM stabilito in un altro Stato membro e avente forma statutaria – Differenza di trattamento.

Corte di Giust. UE, 29 aprile 2021, causa n. 480/19, nel sito web www.eutekne.it.

La sentenza afferma che la qualifica degli organismi di investimento del risparmio come OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE non è determinante ai fini dell’analisi di comparabilità tra organismi esteri e nazionali.

Per questi motivi, la Corte dichiara che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

“Aliquota ACE maggiorata per gli incrementi patrimoniali del 2021” di G. ALBANO, ne Il fisco, 24/2021, pag. 2315.

Dopo anni di ridimensionamento del beneficio ACE, l’art. 19 del D.L n. 73/2021 (cd. “Sostegni-*bis*”)⁽¹⁾ introduce una disciplina temporanea volta a rafforzare la patrimonializzazione delle imprese, con un’aliquota maggiorata del rendimento nozionale pari al 15%, applicabile agli incrementi patrimoniali

¹Si segnala che nel frattempo è intervenuta la conversione del D.L. Sostegni-*bis* con Legge n.106 del 23 luglio 2021, che non contiene modifiche sostanziali alla disciplina in commento.

registrati nell'esercizio 2021 rispetto al 2020, fino ad un limite di 5 mln a prescindere dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio 2021. È stata inoltre prevista la possibilità di fruire anticipatamente dell'incentivo sotto forma di credito di imposta, spendibile già a decorrere dal giorno successivo l'avvenuto versamento o destinazione a riserva. Per gli incrementi eccedenti i 5 mln resta, invece, applicabile la disciplina ordinaria.

La nuova disposizione genera una sorta di "doppio binario" nell'ambito delle variazioni del capitale proprio dell'esercizio 2021, in quanto: *i)* fino a 5 mln risultano soggette all'ACE rafforzata con aliquota 15%; *ii)* oltre i 5 mln, beneficiano dell'ACE ordinaria dell'1,3%. Tale doppio binario suscita alcuni dubbi applicativi in relazione a fattispecie caratterizzate da incrementi patrimoniali superiori a 5 mln di euro, in parte soggetti alla disciplina speciale ed in parte alla disciplina ordinaria. La norma poi non chiarisce la sorte degli incrementi agevolati nei periodi d'imposta successivi sebbene secondo l'A. sia ragionevole ritenere che gli stessi - a decorrere dal periodo d'imposta 2022 - rientrino nella disciplina ordinaria dell'ACE e concorrano a formare la base ACE ordinaria cui applicare il rendimento nozionale dell'1,3%.

L'A. sottolinea alcuni punti interessanti della nuova disciplina. *In primis*, il D.L. Sostegni-bis disattiva la regola secondo cui la base ACE in ciascun esercizio non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con l'effetto che gli incrementi del capitale proprio possono usufruire del rendimento "maggiorato" indipendentemente dall'entità del patrimonio netto risultante a fine 2021. Non si tiene conto, quindi, di eventuali riduzioni (o azzeramenti) del patrimonio netto contabile intervenuti nel corso dell'esercizio. Altro punto importante è che il rendimento maggiorato si applica a tutti gli incrementi della base ACE a prescindere da quando questi si sono verificati, quindi, rientrano tanto quelli effettuati dopo l'entrata in vigore del Decreto quanto anche quelli effettuati prima. È stato poi giustamente previsto che tutti gli incrementi di capitale proprio del 2021 rilevino a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Tale disposizione riguarda ovviamente solo i conferimenti in denaro effettuati dai soci (cui sono assimilate le rinunce ai crediti di natura finanziaria) che nell'anno in cui sono eseguiti, in assenza di tale deroga, rilevarebbero secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Tra le questioni dubbie vi è quella relativa all'incremento di base ACE derivante da più versamenti effettuati dai soci che eccedono complessivamente il limite di 5 mln. Al riguardo, l'A. ritiene in maniera condivisibile che il contribuente sia libero di scegliere a quali incrementi applicare il rendimento del 15% e a quali applicare quello ad aliquota ordinaria (1,3%). In un'ottica di massimizzazione del beneficio si dovrebbe applicare il rendimento maggiorato agli incrementi verificatisi nel corso dell'ultimo periodo dell'esercizio, che per effetto della citata disposizione rilevano così fin dal primo giorno dell'esercizio, ed assoggettare gli incrementi verificatisi nei primi mesi dell'esercizio alla base ACE ordinaria. Stesso discorso dovrebbe riguardare la scelta tra incrementi correlati a versamenti soci e incrementi derivanti da accantonamento di utili a riserva, a cui non si applica il *pro rata temporis*, con la conseguenza di dover considerare sempre i primi ai fini del rendimento maggiorato.

Con riferimento all'applicazione delle disposizioni antielusive, l'A. ritiene che la base ACE su cui calcolare il rendimento del 15% vada calcolata come incremento della base lorda, e cioè prima di applicare le disposizioni antielusive anche se lo stesso ammette che tale conclusione potrebbe portare ad una moltiplicazione del beneficio maggiorato a fronte di un'unica immissione di liquidità. Tenuto conto da, un lato, della lacuna normativa e, dall'altro, dell'esigenza comunque di non svilire la portata della disposizione agevolativa, sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

Come accennato in premessa, l'altra novità rilevante attiene alle modalità di fruizione dell'incentivo, posto che il comma 3 prevede la possibilità di ottenere il riconoscimento del beneficio in via anticipata, monetizzandolo immediatamente sotto forma di credito d'imposta. I soggetti che intendono avvalersi di tale modalità alternativa di fruizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Inoltre, in alternativa alla compensazione in F24, il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso oppure ceduto a terzi.

Infine, sono stabiliti dei meccanismi di decadenza del beneficio fiscale fruito qualora entro i due anni successivi al 2021 – e cioè 2022 e 2023 – il patrimonio netto si riduca per causa diverse dall'emersione di perdite di bilancio. L'A. osserva come i meccanismi di *recapture* in caso di diminuzione patrimoniali siano integrali, dimostrandosi quindi particolarmente penalizzanti, in quanto non garantiscono la conservazione dell'eventuale beneficio ACE che si sarebbe fruito con il calcolo

dell'ACE ordinaria. Si tratta sicuramente di un effetto probabilmente legato ad esigenze di semplificazione, che però può portare a penalizzazioni non giustificate, considerando che il contribuente non sembra libero di scegliere se usufruire dell'ACE rafforzata o mantenere il beneficio ordinario in presenza delle condizioni per accedere alla maggiorazione dell'incentivo. Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere la facoltà di rinunciare all'ACE maggiorata optando per il regime ordinario, per evitare le complicazioni e le penalizzazioni operative associate ai meccanismi di *recapture* nell'ipotesi in cui l'impresa abbia esigenze di distribuire riserve nel biennio successivo al 2021 in maniera tale da determinare una riduzione della base ACE rispetto a quella esistente al 31 dicembre 2021. (WR)

“La *recapture* degli interessi passivi per il mancato esercizio dei diritti di opzione: aspetti applicativi” di A. GARCEA, in La Gest. Straord. Impr. n. 3/2021, pag. 19.

L'A. esamina le implicazioni, disciplinate sotto il profilo fiscale dall'art. 5, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011, del mancato esercizio dei diritti di opzione relativi ad un prestito obbligazionario. La citata disposizione impone, infatti, alla società emittente di effettuare una ripresa a tassazione in misura corrispondente ai maggiori interessi passivi che abbiano assunto rilevanza fiscale a seguito dello scorporo contabile di tali diritti. Al riguardo, non sono state chiarite le modalità di coordinamento di tale disciplina con quella dell'art. 96 del TUIR in materia di deduzione degli interessi passivi e, in particolare, quando si è in presenza di eccedenza di interessi passivi che non abbiano ancora concorso alla formazione dell'imponibile sia per insufficienza di interessi attivi che di ROL. L'A. passa in rassegna le tre possibili soluzioni interpretative precisando che non tutte sembrano avere la medesima forza persuasiva.

La prima tesi, la più radicale, è quella della tassazione integrale degli interessi a prescindere dalla effettiva deduzione degli interessi passivi. La conseguenza di questa tesi sarebbe quella per cui il mancato esercizio dei diritti di opzione al momento della scadenza del prestito determinerebbe la ripresa a tassazione *una tantum* dell'intero importo inizialmente imputato ad *equity* relativo a tali diritti, importo corrispondente ai maggiori interessi passivi rilevati in bilancio. A fronte di tale tassazione, l'impresa conserverebbe la possibilità di dedurre in futuro gli interessi passivi ancora non dedotti e riportati a nuovo. Sulla base di questa impostazione si genera un palese *mismatch* tra tassazione immediata dell'importo imputato a *equity* e deduzione dei correlati componenti negativi di reddito, deduzione che potrebbe anche essere rinviata a periodi di imposta successivi (se non *sine die*).

Alla prima tesi se ne contrappone una opposta, e cioè quella della “sopravvenienza fiscale” nei limiti degli importi effettivamente dedotti. In pratica, secondo questa interpretazione, la finalità della norma al di là del suo tenore letterale, non sarebbe quella di assoggettare a tassazione il corrispettivo del *warrant*, negando la sua qualificazione patrimoniale, quanto quella di disconoscere *ex post* la rilevanza fiscale che abbiano nel frattempo avuto i maggiori interessi passivi iscritti in bilancio dall'emittente. In questa logica, che sembrerebbe confermata anche dalla relazione illustrativa, ci si troverebbe di fronte ad una sopravvenienza attiva di natura fiscale che, secondo i principi desumibili dall'art. 88 del TUIR, si riferirebbe ai soli interessi effettivamente dedotti. In definitiva, come sottolinea l'A., questa tesi delinea il meccanismo di *recapture* come una cancellazione *ex tunc* delle deduzioni già avvenute per effetto della rilevazione di maggiori interessi passivi a fronte di un diritto di opzione non esercitato, con la conseguenza che la ripresa a tassazione dovrebbe essere limitata ai maggiori interessi che abbiano effettivamente concorso alla formazione dell'imponibile, con esclusione di quelli riportati a nuovo come interessi passivi non dedotti.

La terza soluzione interpretativa, che è quella preferita dall'A., comporta che il meccanismo di *recapture* si risolva in una ripresa a tassazione che ha la stessa natura degli interessi figurativi originari, sia pure a segno invertito. In questa ottica la componente tassata sarebbe assimilabile agli interessi attivi e, in virtù di questa sua natura, entrerebbe in gioco anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR in termini esattamente simmetrici rispetto a quanto in precedenza avvenuto in relazione agli interessi passivi figurativi. Si tratterebbe, come sottolinea l'A., di una soluzione più lineare rispetto alle altre, tenuto conto che la prima – quella della tassazione indiscriminata a prescindere dalle deduzioni – è evidentemente sproporzionata rispetto alle finalità della norma e che la seconda pone problemi di gestione di non poco conto, soprattutto per quanto attiene al ripristino

del ROL consumato a fronte degli interessi passivi oggetto di *recapture*. Inoltre, l'assunto di partenza è che la *recapture*, ex. art. 5, comma 4, D.M. 8 giugno 2011, si risolva in uno storno degli interessi figurativi, sicché, in coerenza con questa premessa, siccome gli interessi passivi in questione soddisfano certamente i requisiti dell'art. 96 del TUIR anche la loro rettifica dovrebbe configurarsi allo stesso modo. In pratica, la componente di *recapture* condividerebbe la stessa qualificazione contabile dei maggiori interessi passivi rilevati inizialmente, con la sola peculiarità che, trattandosi di una rettifica *ex post*, avrebbe un segno invertito. (WR)

“Idee per una nuova riforma tributaria: il reddito d’impresa” di I. VACCA, in Rass. Trib. n. 2/2021, pag. 413.

L'articolo offre degli spunti interessanti per una possibile riforma del reddito d'impresa e in particolare del reddito delle società soggette ad IRES nella prospettiva di rendere il sistema più chiaro, più equo e trasparente nonché stimolare la crescita economica. L'A. parte da alcune considerazioni di carattere generale, in *primis* sottolineando il primo, fondamentale bisogno del mondo imprenditoriale che è quello di avere un rapporto tributario che garantisca certezza e stabilità. Il primo obiettivo di una “seria” riforma fiscale, infatti, dovrebbe essere quello di definire e rendere effettivamente operanti una serie di principi e criteri esterni al singolo regime impositivo, ma valevoli in via generale in relazione a qualsiasi rapporto tributario, che siano chiari e non derogabili. L'A. si sofferma su alcuni di essi ed in particolare sulla necessità di: *i*) arginare il fenomeno degli interventi disarticolati ed estemporanei; *ii*) porre molta attenzione ai rapporti fra contribuenti e Fisco, recuperando un clima di fiducia reciproca, elemento base per far decollare un sistema fiscale ispirato alla *compliance*; *iii*) garantire un efficiente sistema di giustizia tributaria, affidandola a giudici professionali a tempo pieno, reclutati per concorso pubblico ed esami e orientare il sistema sanzionatorio e penale ad un maggior rispetto del principio *ne bis in idem* secondo le più recenti indicazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della CEDU.

Dopo aver esaminato i principi generali, l'A. si sofferma sui temi specifici del reddito d'impresa e, in particolare, delle imprese societarie, sottolineando che la riforma dovrebbe ispirarsi a poche regole, chiare e ragionevoli, volte a garantire in sostanza la semplificazione, la neutralità e l'unitarietà dell'imposizione, evitando il più possibile approcci settoriali e, al contempo, indirizzando il sistema fiscale a favorire effettivamente la crescita economica. Al riguardo vengono presi in considerazione i seguenti ambiti: *i*) i criteri di determinazione dell'imponibile; *ii*) il sistema delle agevolazioni concedibili alle imprese; *iii*) la misura del prelievo e le sue modalità di applicazione. Una riforma possibile può toccare tutti e tre questi aspetti o solo alcuni di essi.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imponibile, punto cardine del nostro sistema, come noto, è il principio di derivazione, secondo cui il reddito d'impresa va ritratto dalle risultanze delle scritture contabili e in particolare del conto economico. Sicuramente, a parere dell'A., sono maturi i tempi per compiere un passo avanti per adeguare la fiscalità alla competenza economica espressa dalle regole di bilancio con particolare riferimento agli ammortamenti dei cespiti strumentali e ai fondi rischi estimativi di oneri e perdite probabili. L'impostazione del Fisco di predeterminare gli ammortamenti riconosciuti e di limitare il riconoscimento degli accantonamenti dei fondi rischi e oneri risale ad un periodo in cui il Codice civile dettava poche regole e non esisteva un organismo italiano di contabilità e nemmeno vi erano obblighi di revisione e Autorità di vigilanza. Oggi non è più così: il redattore del bilancio è tenuto a rispettare criteri e principi ormai compiutamente declinati e verificati in sede civilistica. In altri termini, l'A. ritiene che sia arrivato il momento per superare questa dicotomia tra regole civilistiche e fiscali, per lo meno per le imprese di grandi dimensioni che hanno efficaci organi di controllo interno e sono obbligate a sottoporre il bilancio alla revisione contabile, prendendo semplicemente atto che l'avvento degli IAS/IFRS ha modificato sostanzialmente il problema delle valutazioni e della loro rilevanza ai fini fiscali.

Sul punto però viene giustamente precisato che ci sono alcune fattispecie nelle quali la divergenza fra disciplina fiscale di determinazione dell'imponibile e risultanze del bilancio non può essere superata, tra cui vengono citate: *a*) la tematica dei costi inerenti; *b*) la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie; *c*) l'abuso del diritto.

Rimanendo sempre nell'ambito dei criteri di determinazione dell'imponibile sono state avanzate altre soluzioni in dottrina che vanno prese in considerazione. Una di queste, cara a molti economisti, è

quella di far ricorso ad una generalizzata applicazione della cd. *cash flow tax*. Si tratta di un sistema che intende dare rilevanza ai proventi e ai costi nel periodo di imposta in cui ne avviene la manifestazione finanziaria, dando, cioè, rilevanza ai flussi di cassa. Il sistema caldeggiato da molti economisti contemporanei si baserebbe su un meccanismo di imputazione dei costi e dei ricavi in base ai flussi di cassa, senza derogare ai principi generali del nostro ordinamento che continuerebbero ad applicarsi nel senso di dare piena rilevanza agli utili prodotti all'estero dalle imprese residenti, così come ai costi derivanti da beni e servizi importati. Lo scopo principale dichiarato dai sostenitori di questa tesi consisterebbe nella semplificazione del sistema impositivo, guardando ai flussi di cassa ed eliminando così gli aspetti valutativi forieri di contestazioni e contenzioso. In particolare, verrebbe consentita la deduzione immediata anche dei costi di investimento in beni strumentali, senza più dover procedere ad ammortamenti fiscali e verrebbe sancita al contempo la totale irrilevanza degli interessi passivi delle imprese che si indebitano. Tale soluzione, pur essendo lontana dalla più aggressiva proposta relativa alla cd. *destination base cash flow* avanzata da un economista americano verso la fine degli anni 90, suscita comunque qualche perplessità. Si tratta, infatti, di un'impostazione che si basa anch'essa necessariamente sulla corretta tenuta delle scritture contabili, dato che i flussi di cassa vanno rilevati facendo riferimento proprio alla contabilità. Inoltre, è una soluzione che produce un doppio binario pressoché completo rispetto alle risultanze del bilancio e tutto questo solo per evitare valutazioni, anticipare la deduzione degli investimenti in beni strumentali o per ancorare il debito d'imposta alle disponibilità liquide dell'impresa. L'A. osserva che in questo modo si viene ad allontanare del tutto l'imponibile dall'utile di bilancio distribuibile ai soci, rivoluzionando un sistema di regole ancorate al bilancio per realizzare obiettivi di semplificazione forse non molto rilevanti per un'impresa – in particolare per un'impresa societaria – che deve comunque continuare a gestire il bilancio con le sue regole specifiche, in funzione delle informazioni da fornire ai creditori, agli investitori e ai propri soci. Senza considerare che verrebbe profondamente inciso anche il sistema di riporto delle perdite, visto che non si potrebbe far più riferimento alle perdite effettive accertate con i criteri di competenza contabile ma all'occasionale saldo negativo dei flussi di cassa che potrebbero derivare semplicemente da robusti investimenti in beni strumentali e, dunque, da un rafforzamento dell'apparato produttivo. Inoltre, va tenuto conto che la UE sta elaborando da tempo il progetto di una base imponibile consolidata fra le società del gruppo che operano nel territorio europeo (cd. CCCTB), che ha come caposaldo sempre il principio della competenza economica e non tiene conto dei flussi finanziari. Il discorso a parere di chi scrive andrebbe poi affrontato anche tenendo conto dei progressi raggiunti in ambito G7/G20/OCSE in relazione all'istituzione di una "global minimum tax", per la quale al momento sembra esserci un accordo di massima esclusivamente sull'aliquota (che dovrebbe essere almeno pari al 15%).

Altro comparto che andrebbe razionalizzato è quello delle agevolazioni, che solo così potrebbe effettivamente rendere il sistema impositivo uno strumento di stimolo alla crescita economica. Come sostenuto anche dalla dottrina, l'A. ritiene che il nostro sistema sia costellato da una serie di agevolazioni che, anziché favorire, disincentivano il lavoro e la crescita. Le agevolazioni devono essere date per l'apertura delle attività imprenditoriali non per la loro dismissione (il riferimento è in particolare alla PEX combinata con i benefici rinvenienti dalle rivalutazioni con riconoscimento fiscale ad aliquota ridotta) e, soprattutto, per far sì che queste attività crescano di valore e diano occupazione. In altre parole, le agevolazioni dovrebbero essere concesse per incrementare l'occupazione, per la formazione dei dipendenti, per gli investimenti in beni strumentali, soprattutto in quelli ad alta e innovativa tecnologia, per la ricerca e lo sviluppo degli *intangibles*.

Un tema da ultimo che non può essere trascurato riguarda le sorti dell'IRAP. Si tratta di un'imposta che, nata nel 1997 in sostituzione dell'ILOR, è stata snaturata col passare del tempo, diventando una sorta di addizionale sul lavoro autonomo e sul reddito di impresa, ancorché non sia previsto il riporto delle perdite. Alcuni sostengono che l'IRAP andrebbe abrogata solo per le attività economiche private, compensando la conseguente perdita di gettito con un incremento di tassazione nel settore delle imposte ambientali e con una patrimoniale da applicare alle strutture societarie e alle altre strutture utilizzate come "contenitori" e con una addizionale IRES.

L'A. conclude osservando che naturalmente una riforma fiscale seria dovrebbe toccare anche altri aspetti importanti, quali ad esempio il sistema di aliquote, detrazioni e deduzioni e basi imponibili IRPEF, l'eventuale istituzione di una patrimoniale progressiva di tipo personale da affiancare alla tassazione sul reddito o, in alternativa, il mantenimento di quelle attuali di natura reale includendovi

tuttavia anche le case di abitazione principale, la riforma del catasto, il regime forfettario delle imprese minori e taluni lavoratori.

In definitiva, una riforma solida e ben delineata nelle *policies* da perseguire richiede il tempo necessario e una commissione che operi a tempo pieno ed elabori anche i testi normativi da proporre al Parlamento. (WR)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

“Le problematiche nei rapporti transnazionali per la tassazione del lavoro dipendente” di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco 28/2021, pag. 2741

Il comma 8-*bis* dell'art. 51 TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni viene determinato sulla base delle retribuzioni c.d. convenzionali, il cui importo, per settore e per posizione, viene fissato annualmente con apposito decreto.

Posto che la norma non fissa in alcun modo un criterio legato alla residenza fiscale del lavoratore, che, continua ad essere individuata in Italia, la recente emergenza sanitaria ha comportato il verificarsi di ipotesi nelle quali, per effetto della modalità lavorativa in *smart working*, la prestazione è stata fisicamente svolta in Italia.

La risposta a interpello n 345/2021 ha complicato la corretta applicazione della predetta disposizione.

Nella sostanza, secondo l'Agenzia, il rientro in Italia per effetto dell'emergenza sanitaria legata al COVID 19, di un lavoratore dipendente, in capo al quale si rendeva applicabile il regime di cui sopra, comporta il venir meno di tale sistema di tassazione.

Gli AA. fanno rilevare come l'indicazione fornita contrasti con il documento messo a punto dall'OCSE nel mese di gennaio 2021, nel quale si fornivano indicazioni che, ai fini della individuazione del criterio di territorialità, invitavano a tener conto della straordinarietà della situazione sanitaria.

In tema di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, non è questa l'unica criticità legata allo svolgimento dell'attività lavorativa all'estero.

Ulteriori criticità emergono laddove si analizzi la problematica della tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a fronte di un precedente periodo lavorativo svolto all'estero che si accompagna ad una riacquisizione della residenza in Italia.

In questa fattispecie, le disposizioni di cui all'art.16 del D.Lgs. 147/2015 disciplinano un regime di favore delineato dal comma 1, nel quale si dispone che i redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare qualora i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino, una volta rientrati, a risiedere in Italia per almeno due anni e l'attività lavorativa venga prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Sul punto, dopo svariate pronunce fra loro confliggenti, l'Agenzia, nell'ultima circolare n. 33/E/2020, ha cambiato posizione affermando che il beneficio fiscale non compete nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Per converso, invece, nell'ipotesi in cui all'attività lavorativa svolta dal lavoratore che rientra in Italia costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi si assuma un ruolo aziendale

differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

È di tutta evidenza come le condizioni richieste dall'Amministrazione, peraltro criticate dagli AA., al fine di rendere applicabile in concreto l'agevolazione ben difficilmente potranno essere soddisfatte laddove al rientro in Italia si accompagni, unicamente, un diverso ruolo aziendale nell'ambito del medesimo datore di lavoro che, originariamente, aveva distaccato il dipendente all'estero. (EM)

“Il rimborso delle spese al lavoratore in *smart working*” di G. MARIANETTI, ne Il fisco 23/2021, pag. 2226

L'A., partendo dall'esame di alcune recenti risposte ad interpello (le nn. 314, 328 e 371 del 2021) fornite dall'AdE, trae la condivisibile conclusione che il rimborso delle spese riconosciuto ai lavoratori dipendenti in regime di smart working (più precisamente in lavoro agile da domicilio, remote working) possa essere escluso da tassazione esclusivamente nel caso in cui lo stesso avvenga analiticamente e sulla base di parametri oggettivi e non anche nel caso in cui sia determinato forfaitariamente, utilizzando parametri non previsti dalla norma. Al rigido principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 1, TUIR), si può derogare nel caso in cui si sia in presenza di rimborso di somme anticipate dal dipendente e sostenute nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e determinate secondo parametri oggettivi.

In particolare, l'A. passa in rapida rassegna le citate recenti pronunce dell'AdE, sintetizzando quanto segue:

- risposta ad interpello n. 314 del 30 aprile 2021 – l'AdE conferma la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme (0,50 euro per ogni giorno in smart working) riconosciute dal datore di lavoro in base ad un accordo sindacale o ad un regolamento aziendale e determinate sulla base del risparmio giornaliero per l'azienda determinato sulla base di parametri oggettivi (es. energia elettrica, acqua, altro materiale di consumo). Quindi, l'erogazione di tali somme sono volte a ristorare il dipendente con riferimento a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro;

- risposta n. 328 dell'11 maggio 2021 – l'AdE ritiene che, in assenza di un parametro individuato dal legislatore, non sussistono i presupposti per la non tassabilità del rimborso nella misura del 30% delle spese effettivamente sostenute dal dipendente (o dal coniuge) per la connessione ad *internet*, per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata e del riscaldamento;

- risposta n. 371 del 24 maggio 2021 – l'AdE, in assenza di elementi e parametri oggettivi e documentati, ritiene rilevante ai fini della tassazione il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal dipendente per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, attraverso un *device* mobile o un impianto fisso domiciliare. Non è, infatti, possibile distinguere oggettivamente l'uso personale da quello aziendale. Si ritiene che, invece, non rientri in tale fattispecie la messa a disposizione da parte del datore di lavoro di strumentazioni informatiche, tra cui le connessioni *internet* (es. chiavette o sim), per l'uso esclusivo aziendale fuori sede.

L'A. conclude auspicando una più ampia riflessione sui criteri di tassazione del reddito di lavoro che tenga conto dell'evoluzione dei rapporti socio-economici e delle dinamiche produttive che caratterizzano l'attività delle aziende. Tale veicolo potrebbe essere la prossima annunciata riforma della tassazione dei redditi delle persone fisiche. (GR)

“La DaD all'interno del *Welfare* aziendale” di G. MARIANETTI, ne Il fisco 27/2021, pag. 2631

Nell'impianto dell'art. 51 del TUIR le spese di istruzione trovano spazio in due lettere del comma 2, che si pongono quali ipotesi derogatorie del generale principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fissato dal comma 1.

La disposizione di cui alla lettera f) richiede che il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti opere o servizi direttamente o tramite terzi convenzionati, l'altra di cui alla lettera *f-bis*) ha una portata

più estesa in quanto consente anche il rimborso di spese sostenute dal lavoratore, circostanza esclusa nel caso di oneri di utilità sociale.

La risoluzione dell'Agenzia 37/E/2021 affronta il caso del rimborso, da parte del datore di lavoro, delle spese sostenute dai dipendenti per l'acquisto di pc, *tablet* o *laptop* al fine di consentire la didattica a distanza ai loro familiari.

Prendendo le mosse dai provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria l'Agenzia ha considerato pc, *laptop* e *tablet* strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. classe virtuale e, conseguentemente il rimborso delle spese erogato ai dipendenti può essere esentato da imposizione ai sensi del citato art. 51, comma 2, lett. *f-bis*), a condizione che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.

Le conclusioni raggiunte dall'Agenzia sono sembrate assolutamente condivisibili dall'A. il quale si augura che possano essere mantenuta anche dopo l'emergenza sanitaria. (EM)

“Il regime degli impatriati: chiarimenti ed interrogativi dopo la circolare n. 33/E” di C. QUARTANA e G. TIZZANINI, in Fisc. e comm. Int. 6/2021, pag. 14

Gli AA. commentano i chiarimenti forniti dall'AE con la Circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 sui regimi agevolativi applicabili ai cd. impatriati. Tale documento di prassi, che va a sostituire e integrare la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, è quindi il nuovo punto di riferimento degli operatori del settore per tale disciplina dopo le modifiche normative che si sono susseguite dal 2017 ad oggi.

Gli AA. si sono soffermati a commentare, in chiave critica, i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria sul dibattuto tema dell'applicabilità del regime dei cd. impatriati al rientro da un distacco internazionale. Con la Circolare in commento l'AdE ha chiarito che per superare l'inapplicabilità di tale regime agevolativo in presenza di un rientro dal distacco internazionale (non conseguente alla naturale scadenza dello stesso), occorre valutare/stabilire – oltre agli elementi già individuati in precedenti risposte ad interpello e cioè (i) la proroga ripetuta del distacco, (ii) la previsione di una nuova attività lavorativa (nuovo contratto di lavoro diverso da quello in essere prima del distacco) e (iii) ruolo aziendale differente rispetto a quello originario – se il lavoratore rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell'espatrio. Alcuni indici di continuità sostanziale sono a parere dell'AdE: il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale; il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione; l'assenza del periodo di prova; la presenza di clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima e/o quattordicesima maturati, nonché il TFR riferibili al precedente rapporto di lavoro; la presenza di clausole che prevedono il reinserimento, con i medesimi termini e condizioni di lavoro, presso la società distaccante al termine del periodo di distacco. Come osservato dagli AA., il lavoratore sarebbe ammesso soltanto in presenza di un nuovo rapporto obbligatorio che sostituisca il precedente prevedendo nuove e autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione e del titolo del rapporto. Si concorda che ciò potrebbe determinare non poche perplessità e criticità tra i datori di lavoro, gli operatori del settore e soprattutto tra i potenziali beneficiari, alcuni dei quali potrebbero aver ottenuto l'applicazione del regime agevolativo sulla base di interpretazioni ufficiali meno rigide disponibili nel momento del rientro dal distacco.

Gli AA. passano, quindi, ad esaminare il vuoto normativo per i contribuenti rientrati in Italia tra il 30 aprile e il 1° luglio 2019 che non hanno ancora visto emanato il previsto Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e pertanto si è reso impossibile l'accesso al maggior beneficio (detassazione del 70% in luogo del 50%). Al riguardo la Circolare ha chiarito che il contribuente non può richiedere in dichiarazione il maggior beneficio (potenzialmente spettante) nelle more dell'emanazione di tale D.M.

In ultimo, l'articolo passa in rassegna alcuni degli ulteriori chiarimenti forniti dell'AdE con il richiamato documento di prassi. In particolare, superando indicazioni di segno opposto contenute in alcune risposte ad interpelli rese da alcune DRE, le Entrate hanno chiarito che, al ricorrere di tutti gli altri elementi richiesti, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero. Infine, la Circolare

precisa che ai fini del riconoscimento dell'ulteriore agevolazione (detassazione del 90%) prevista per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle sette regioni del Centro-Sud Italia, rileva il primo trasferimento in Italia. L'Amministrazione finanziaria ha quindi, condivisibilmente, cercato di arginare possibili abusi/aggiramenti. (GR)

Prassi Amministrativa

Reddito di lavoro dipendente – Rimborso spese dipendenti in *smart working* – Art. 51, comma 1 del TUIR.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 328, nel sito web www.agenziaentrate.it

Nella questione rappresentata viene prospettata l'intenzione di rimborsare ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in *smart working*, nella misura forfetaria pari al 30 per cento dei consumi effettivi addebitati al lavoratore nelle fatture periodiche emesse a suo nome o del coniuge convivente, i costi della connessione a internet e per l'utilizzo della corrente elettrica, dell'aria condizionata o del riscaldamento.

Al riguardo, l'Agenzia rileva che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Sulla base delle predette considerazioni, l'Agenzia ritiene che le somme rimborsate da una società ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in "*smart working*" sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluso, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l'energia elettrica, la connessione internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla Società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente, in maniera tale da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Fondi pensione – Riscatto esercitato da parte di iscritti a un fondo di previdenza complementare che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo all'esodo – Trattamento fiscale.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 330, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di adesione a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, previsto dalla normativa emergenziale quale eccezione al divieto di licenziamento per motivi economici, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli iscritti ad un fondo di previdenza complementare rientra tra le ipotesi di riscatto parziale.

Per effetto di tale disposizione gli statuti e i regolamenti, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabiliscono il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi,

ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria.

Per i montanti maturati dall'1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica il regime di tassazione separata con l'aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto e per i montanti maturati all'1° gennaio 2007 opera la ritenuta a titolo d'imposta del 15% riducibile fino al 9% in ragione dell'anzianità di partecipazione al fondo.

In caso di contestuale ulteriore riscatto per la quota residua, si applica il regime ordinario di tassazione per scaglioni di reddito, per i montanti maturati dall'1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, mentre, una ritenuta a titolo d'imposta del 23% per le somme accantonate dall'1° gennaio 2007.

Redditi di lavoro dipendente – Dipendente distaccato all'estero – Prestazione effettuata in *smart working* in Italia – Retribuzione convenzionale – Non si applica

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 maggio 2021, n. 345, nel sito web www.agenziaentrate.it.

Non sono applicabili le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-*bis*, del TUIR per il lavoratore distaccato all'estero che svolge la sua attività lavorativa in Italia in modalità *smart working*, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, trovando invece applicazione la normale modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi da 1 a 8 della medesima disposizione.

Il citato comma 8-*bis*, in deroga ai precedenti commi da 1 a 8, prevede che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sia determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

La disciplina fiscale contenuta nel suddetto comma trova applicazione se:

- l'attività lavorativa sia svolta all'estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
- l'attività lavorativa svolta all'estero costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
- il lavoratore nell'arco di 12 mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

BOLLO (Imposta di)

Prassi Amministrativa

Bollo (imposta di) – Contratti di conti di moneta elettronica e conti di pagamento – Si applica solo in caso d'uso

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, n. 412, nel sito web www.agenziaentrate.it

La disposizione agevolativa di cui all'art. 2, comma 150 della L. 662/1996, che prevede l'applicazione solo in caso d'uso dell'imposta di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento, risulta applicabile anche ai servizi di pagamento attivati attraverso i nuovi dispositivi di moneta elettronica e ai contratti dei conti di pagamento.

TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle)

Prassi Amministrativa

Transazioni finanziarie (imposta sulle) – Tobin tax – Operazioni di riorganizzazione aziendale – Corrispettivo per l’acquisto di partecipazioni rappresentate da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2021, n. 417, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L’Agenzia ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie, prevista dall’art. 1, comma 49, lett. d) L. 228/2021, non trova applicazione per le operazioni di ristrutturazione in cui il corrispettivo che la società acquirente è tenuta a corrispondere alla società venditrice per l’acquisto di partecipazioni e rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della prima.

L’imposta non si applica, invece, ai conferimenti rientranti tra “le operazioni successive” rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza del diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie.

IVA

Dottrina

“Il distacco del personale ai fini IVA” di F. CIANI e G. DAMASCELLI, in Boll. Trib. 12/2021, pag. 903

Gli AA. prendono spunto dalle recenti ordinanze (nn. 5601, 5609 e 5615 del 2 marzo 2021), con le quali la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul corretto inquadramento dell’imponibilità ad IVA dei distacchi di personale, per ripercorrere le vicende da cui è scaturita la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VII, 11 marzo 2020, causa C-94/192 (*San Domenico Vetraria S.p.A. c/ Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle finanze*), che ha dichiarato l’incompatibilità con la normativa comunitaria di una legislazione nazionale in virtù della quale non sono ritenuti rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Dalla disamina della citata sentenza della Corte di Giustizia UE, nonché di altri precedenti giurisprudenziali europei, emerge che, per poter configurare una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, è necessario che sussista un rapporto giuridico obbligatorio, minimo, una corrispettività, intesa quale interdipendenza giuridica tra le prestazioni, senza la quale, cioè in assenza di una causalità che leghi reciprocamente le due controprestazioni, non si evidenzia quel concetto di “scambio/vantaggio”, proprio del sinallagma, ma la semplice coesistenza di prestazioni tra loro slegate, che privano l’operazione dei requisiti richiesti dalla Corte europea ai fini dell’imponibilità dell’IVA.

La Corte di Cassazione, richiamando espressamente e facendo proprie le argomentazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Giustizia UE, ha concluso per l’imponibilità IVA della prestazione di servizi, la cui ricorrenza in concreto andrà valutata dal giudice del rinvio che dovrà verificare l’esistenza di quel “vantaggio/scambio” nelle controprestazioni. enunciando infine il principio di diritto a cui dovrà attenersi il giudice di rinvio che *«dovrà accertare se esista un nesso diretto tra le prestazioni rese tra le parti, cioè se le stesse si condizionano reciprocamente nel senso che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa, con la precisazione ... che è irrilevante l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione»*. Ha ribadito, inoltre, l’indifferenza della natura della prestazione ricevuta dal distaccante (rimborso spese) al fine di qualificare e attrarre l’operazione nel campo di imponibilità dell’IVA. (SG)

“Trattamento IVA dei servizi *welfare* fruiti dai dipendenti” di G. SEPIO e G. SBARAGLIA, ne Il fisco 25/2021, pag. 2451

In merito al trattamento IVA dei servizi *welfare*, l'Amministrazione finanziaria ha fornito alcune importanti precisazioni con le risoluzioni n. 55/2020 e le risposte ad interpello n. 10 e 338/2020. Tali interventi si sono resi necessari a seguito della nuova disciplina IVA dei buoni-corrispettivo, di cui all'art. 6-bis del D.P.R. n. 633/72 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141), applicabile anche ai *voucher welfare*.

In particolare, le citate pronunce si sono soffermate sullo schema del mandato senza rappresentanza, che permette di attuare, da parte del datore di lavoro, i piani di *welfare* aziendale. È stata posta l'attenzione sul diritto alla detrazione da parte del mandatario (*provider* o gestore della piattaforma che si occupa di fornire i servizi *welfare*) dei servizi acquistati e poi rivenduti al datore di lavoro e sul diritto alla detrazione da parte del datore di lavoro per i servizi *welfare* poi assegnati ai propri dipendenti. La risposta ad interpello n. 338/2020 si pronuncia su entrambi gli aspetti, generando molteplici criticità che lasciano ancora incertezza interpretativa sul corretto trattamento IVA del settore del *welfare* aziendale. (SG)

“Accordi casa madre – Branch sempre imponibili se una delle due appartiene ad un Gruppo IVA” di G. SCIFONI, in Corr. Trib. 7/2021, pag. 642

L'articolo, che tratta le ultime novità relative alla disciplina del Gruppo IVA nell'ordinamento domestico, inizia con un commento della sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. dell'11 marzo scorso nella causa C- 812/19 (Danske Bank A/S), che ha sancito il principio secondo cui la partecipazione al regime di gruppo IVA comporta il venir meno dell'unitarietà soggettiva tra una sede principale e la propria succursale estera, essendo a tal fine indifferente che a prendere parte a tale regime sia la casa madre o la filiale e, parimenti, che una delle due sia situata in un Paese terzo rispetto all'UE. Il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale (cfr. sentenza del 23 marzo 2006, causa C-210/04, FCE Bank) è che una *branch*, non svolgendo un'attività economica indipendente, non possa essere considerata “autonoma” rispetto alla propria casa madre; tuttavia, nella causa C-7/13 (sentenza “Skandia” del 14/9/2014) riguardo a servizi forniti, con addebito dei relativi costi, da una sede principale statunitense a una stabile organizzazione stabilita in uno Stato membro e ivi partecipante al locale regime del gruppo IVA ne aveva sancito l'assoggettabilità al tributo, dando adito ad un ampio dibattito dottrinale circa la portata oggettiva e soggettiva della sentenza stessa. L'Italia ha adeguato la disciplina del Gruppo IVA (cfr. art. 70-*quinquies*, commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, del DPR n. 633 cit.) attribuendo un valore generalizzato a quest'ultima pronuncia sicché l'appartenenza di una delle parti della transazione (casa madre e/o *branch*) a un regime di gruppo IVA nell'ordinamento di stabilimento, comporta, di fatto, il venir meno dello status di unitarietà soggettiva (a tale conclusione, osserva l'A. era già giunto – ma non all'unanimità – il Comitato IVA in occasione del proprio 105° meeting del 26 ottobre 2015).

Ad avviso dell'A., l'istituto italiano è, nel complesso, coerente con le previsioni dell'art. 11 della Direttiva IVA, con le linee-guida formulate dalla Commissione europea nella propria comunicazione n. 325 del 2 luglio 2009 e con la produzione giurisprudenziale della CGE; diversamente dal regime spagnolo (*Regimen Especial del Grupo de Entidades*) esaminato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 143 del 3 marzo 2021, che non è condivisibile. Nell'interpello si dà rilevanza IVA alle prestazioni di servizi resi dalla casa madre spagnola alla *branch* italiana, nonostante che – come descritto nell'interpello – le entità partecipanti “conservano sia la propria soggettività passiva IVA sia la titolarità degli obblighi dichiarativi connessi alle operazioni attive e passive dalle stesse poste in essere” e che non si configura “quale nuovo soggetto passivo d'imposta” e “non dispone di un proprio numero di partita IVA”. Non è condivisa neanche la risoluzione 30/E del 7 maggio 2021, in tema di durata richiesta del vincolo finanziario tra le società del Gruppo IVA, che deve sussistere “almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente” a quello in cui l'opzione ha effetto, in quanto l'applicazione di questo vincolo all'ingresso di nuovi membri in Gruppi già formati può comportare per le società neoacquisite un notevole differimento di tempo, non giustificabile con motivazioni antielusive; infatti, si tratta di “una norma di sistema (*rectius*, “strutturale”), come tale non suscettibile di essere disattivata a seguito di interpello” che andrebbe opportunamente modificata. (NM)

Prassi Amministrativa

IVA – Somme da versare a seguito della stipula di un accordo transattivo intercorso tra le parti - Trattamento

Risp. Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 356, nel sito web www.agenziaentrate.it

Il caso esaminato nel documento di prassi riguarda, in estrema sintesi, un accordo transattivo stipulato tra una società italiana e una società UE. Tale accordo prevede che una società UE corrisponda alla prima una somma a fronte della reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti intercorsi fra le parti, nonché a copertura dei costi sostenuti e delle attività svolte dalla società italiana prima della sospensione dei contratti in essere.

In merito al trattamento IVA della predetta somma, l'Agenzia delle entrate ha precisato che occorre indagare sulla sua funzione economica, al fine di verificare se la stessa:

- costituisce l'effettivo corrispettivo di una cessione di beni e/o di un servizio fornito nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche;
- oppure, è versata a titolo di liberalità o ha natura meramente risarcitoria.

A tal riguardo ha chiarito che la somma che una società italiana deve ricevere da una società UE, per rinunciare all'esercizio di qualsiasi richiesta e/o pretesa, rappresenta il corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere inquadrabile fra i "servizi generici" e, pertanto, non soggetto a IVA in Italia, ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72

IVA – Gruppo IVA – Ingresso di nuovi soggetti nel Gruppo – Condizioni – Decorrenza

Ris. Agenzia delle entrate 7 maggio 2021, n. 30, nel sito web www.eutekne.it.

La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito ad alcune previsioni recate dal "Decreto IVA" in merito al Gruppo IVA.

In particolare, i chiarimenti riguardano l'ipotesi di ingresso in *itinere* di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo IVA, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dal legislatore e, più nello specifico:

- la decorrenza dell'ingresso di un nuovo soggetto;
- la natura (sistematica o antielusiva) della norma che fissa il requisito del possesso della partecipazione (almeno) dal 1°luglio dell'anno precedente;
- la decorrenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di inclusione.

Viene chiarito che, ai fini dell'ingresso nel Gruppo IVA, il requisito del controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. deve sussistere in capo ai nuovi partecipanti dal 1°luglio dell'anno precedente l'adesione al regime.

Viene altresì precisato che il requisito temporale in esame non ha carattere esclusivamente antielusivo, bensì strutturale, in quanto pur essendo ispirato da ragioni di cautela fiscale, non può essere disapplicato neppure qualora le circostanze di fatto lascino presumere la stabilità del rapporto di controllo o l'assenza di concreti benefici fiscali legati all'accesso al regime.

La dichiarazione per l'inclusione nel Gruppo IVA dovrà essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a 1°luglio dell'anno solare nel corso del quale considera instaurato il vincolo finanziario. Saranno disapplicate le sanzioni per eventuali comportamenti difforni posti in essere fino al 7 maggio 2021, data di pubblicazione del documento di prassi.

IVA – Gruppo IVA – Divieto di compensazione orizzontale con il debito del Gruppo – Differenze rispetto alla liquidazione di Gruppo.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 355, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia conferma che il divieto di compensazione orizzontale previsto nel regime del Gruppo IVA opera nei confronti di tutti i partecipanti al gruppo, incluso il rappresentante.

Il Gruppo IVA è un autonomo soggetto passivo d'imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mediante un proprio numero di partita IVA e una propria autonoma iscrizione al VIES.

Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano solo in capo al Gruppo IVA e, tutti i relativi adempimenti sono assolti dal "Rappresentante".

La risposta chiarisce altresì che il modello fiscale del Gruppo IVA si aggiunge, senza sopprimerla, alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d'imposta.

Dalla sostanziale differenza soggettiva delle due procedure, discendono delle specifiche caratteristiche dei singoli partecipanti in termini di responsabilità.

Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi annessi all'esercizio dell'opzione.

Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Con riferimento, invece, alla liquidazione IVA di gruppo le società controllate rispondono in solido con l'ente o società controllante delle somme o imposte risultanti dalle proprie liquidazioni periodiche o dalle proprie dichiarazioni e non versate dall'ente o società controllante.

La circostanza che il risultato annuale (debito o credito) della liquidazione IVA di gruppo possa essere compensato orizzontalmente con i crediti o i debiti della controllante deriva proprio dalla autonomia soggettiva dei partecipanti alla procedura medesima e dalla circostanza che la controllante avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie.

La deroga al divieto di compensazione orizzontale non può, invece, operare nel regime del Gruppo IVA, in quanto incompatibile sia con la struttura del gruppo stesso, che con le finalità ad esso sottese.

La struttura del Gruppo IVA, infatti impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante al gruppo e ancorché detto soggetto rivesta il ruolo di "Rappresentante".

A ulteriore conferma della distinzione evidenziata viene evidenziato come nella liquidazione IVA di Gruppo, il versamento IVA sia eseguito dalla controllante su modello F24 intestato alla società medesima, mentre per il Gruppo IVA il modello è intestato al soggetto passivo unico e il rappresentante esegue il versamento per conto del gruppo in qualità di coobbligato.

IVA – Attività di *fronting-bank* in caso di scissione parziale – Rapporto di mandato nell'ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto – Intermediazione nell'esecuzione di servizi finanziari – Esenzione.

Risp. Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 358, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'attività di "*fronting bank*" resa dall'istituto bancario per la gestione dei contratti relativi a "crediti UTP", classificati come "inadempienze probabili" regolati in conto corrente e trasferiti, per effetto di scissione parziale non proporzionale, a favore della società beneficiaria, risulta riconducibile nell'ambito dell'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 1). Ciò in quanto in base alla convenzione tra le parti, l'intervento dell'istituto bancario che s'interpone tra la società beneficiaria e i debitori "ceduti" nell'esecuzione dei servizi finanziari, a fronte del quale è prevista una commissione una tantum ed un corrispettivo annuo, "può ricondursi alla figura del mandato ovvero ad una forma di intermediazione atipica nell'ambito della concessione di crediti e delle relative operazioni di pagamento, incasso e giroconto (mediante rapporti di conto corrente bancario)".

Per quanto riguarda il regime di esenzione dei servizi finanziari di cui all'art. 10, primo comma, n. 1), del DPR n. 633/1972, i Giudici comunitari hanno chiarito che ha carattere oggettivo e, quindi, che le prestazioni di servizi finanziari esenti "sono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario". Ai fini dell'applicazione del regime di esenzione ai servizi finanziari, occorre, dunque prescindere dalle qualità soggettive sia di colui che rende il servizio sia dei destinatari del medesimo.

L'esenzione, pertanto, non può essere limitata alle prestazioni degli istituti bancari né al solo rapporto banca/cliente.

Affinché possa trovare applicazione il regime di esenzione, il servizio di cui trattasi deve essere idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali tipiche delle operazioni (finanziarie) esenti e, dunque, implicare modifiche della sfera giuridica ed economica del destinatario analoghe a quelle generate dai servizi finanziari.

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

IVA – Rimborso dell'eccedenza IVA – Interessi di mora

Corte di Giust. UE 12 maggio 2021, causa n. C-844/19, nel sito web www.eutekne.it

La Corte di Giustizia ha stabilito che, qualora il rimborso IVA non sia eseguito entro un termine ragionevole, esso deve dare luogo all'erogazione di interessi nei confronti di chi ha maturato il credito. Le modalità di determinazione degli interessi dovuti sui rimborsi IVA sono definite da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

IVA – Gestione di fondi comuni di investimento – Esternalizzazione – Prestazioni fornite da un terzo – Esenzione.

Corte di Giust. UE 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20, nel sito web www.eutekne.it.

Le prestazioni di servizi fornite da terzi a società di gestione di fondi comuni d'investimento rientrano nell'esenzione IVA prevista dall'art. 135, par. 1, lett. g) della direttiva 2006/112/CE purché presentino un nesso intrinseco con la gestione dei fondi medesimi e siano fornite esclusivamente ai fini della gestione dei fondi, ancorché non siano interamente esternalizzate.

TRUST

Dottrina

“**Criptoaluta e trust**” di M. GIULIANO, in Trust. e att. fid. 7/2021, pag. 381.

Una recente sentenza dell'Alta Corte della Nuova Zelanda ha riconfermato la natura di personal *property* della criptoaluta e, quindi, la possibilità della stessa di essere detenuta in *trust*.

La sentenza offre all'A. l'occasione per analizzare la questione della natura giuridica della criptoaluta nell'ordinamento interno – peraltro tutt'altro che pacifica – e la relazione che intercorre tra gli *exchange* e gli investitori.

L'angolo di visuale sarà quello del diritto civile.

Le criptoalute, come qualsiasi altro dato digitale, oltre ad essere intangibili, sono espresse in *bit*, sottoposte ad un processo di autenticazione crittografica, registrate in un database decentralizzato (la *blockchain*) distribuito tra molteplici nodi, il cui stato in ogni istante è deciso da un protocollo matematico di consenso.

Le criptoattività non sono pure informazioni digitali, poiché le tecnologie sopraelencate consentono di assegnare il controllo dell'informazione racchiusa nello stesso messaggio trasferito solo al possessore della chiave privata.

Le criptoalute sono riconducibili nell'ambito dell'art. 810 c.c., quale bene intangibile e, dunque, bene giuridico a tutti gli effetti, immateriale quanto a consistenza. E questa qualificazione comporta

l'applicazione della disciplina dettata per le obbligazioni aventi ad oggetto beni immateriali, fungibili, consumabili e generici.

Tale qualificazione, fa notare l'A., non risolve però tutti i problemi di disciplina applicabile in quanto occorre tener conto della polifunzionalità a causa dei possibili utilizzi che i privati fanno di questi beni, che vanno dallo scopo di mezzo di scambio o pagamento a quello speculativo di investimento. Le chiavi crittografiche necessarie per ricevere e trasferire unità di criptovalute entrano in gioco solo quando l'utente firma il messaggio contenente le criptovalute e le blocca sull'indirizzo pubblico del ricevente. Questa operazione, una volta validata dai *miners*, è quella che comunemente viene indicata come trasferimento.

Prima di tale momento sono conservate in speciali software, c.d. *wallet*, denominati anche portafogli digitali.

Fintanto che non si effettua il primo trasferimento di criptovalute, nella *blockchain* non c'è traccia delle chiavi crittografiche.

Il *wallet* non contiene le criptovalute, ma esclusivamente gli strumenti necessari per gestirle e vengono creati al di fuori del *blockchain*.

I *wallet* inoltre vengono distinti in *hard wallet*, *software wallet* e *paper wallet* a seconda dei gradi di sicurezza nella conservazione delle criptovalute.

Tuttavia, sebbene le criptovalute siano nate come soluzione per rimuovere gli intermediari dai processi di scambio, attualmente la quasi totalità delle transazioni avviene tramite *exchange* centralizzati che sono il punto di incontro tra il mondo decentralizzato della *blockchain* e il mondo centralizzato dei tradizionali servizi *web*.

L'*exchange*, più specificamente, fornisce agli utenti l'indirizzo pubblico dove poter depositare le criptovalute.

Gli utenti non possiedono le chiavi private in quanto sono nelle disponibilità degli *exchange*, che gestisce le attività di cambi e le attività di *trading* su delega dell'utente attraverso le loro chiavi private. Per quanto concerne il rapporto negoziale intercorrente tra l'*exchange* e l'utente, i giudici italiani, nell'unico caso presente nel repertorio della giurisprudenza italiana, giungono ad una conclusione diversa da quella resa dalla sentenza neozelandese, riconducendo la relazione negoziale tra la piattaforma e i clienti/investitori nella fattispecie contrattuale del deposito irregolare con conseguente applicabilità dell'art.1782 c.c.

Infatti, l'*exchange* per effetto del rapporto negoziale instaurato con gli utenti depositanti, ha assunto la proprietà delle criptovalute depositate e la facoltà di servirsene, con il correlativo obbligo alla restituzione a semplice richiesta.

Si tratterebbe di un rapporto negoziale avente ad oggetto beni fungibili, immateriali, consumabili, il cui effetto traslativo in favore di un altro soggetto si realizzerebbe per effetto dell'art. 1378 c.c., ma nel momento in cui viene apposta la firma digitale, mediante utilizzo della chiave privata, al messaggio contenente le unità di criptovalute e la chiave pubblica del destinatario, in virtù della quale solo quest'ultimo ne potrà disporre in futuro, grazie alla apposizione della correlata chiave privata. Il possesso delle criptovalute non potrà conseguirsi senza il trasferimento della proprietà. (EM)

VARIE

Dottrina

“Le sezioni unite della Cassazione rimodellano la transazione fiscale” di G. ANDREANI e A. TUBELLI, in Corr. Trib. 6/2021, pag. 539

Gli AA. ripercorrono il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 8504/2021 che ha individuato nel giudice ordinario la giurisdizione competente a decidere in ordine all'impugnazione del diniego dell'Agenzia alla proposta di transazione fiscale presentata prima della entrata in vigore della Legge 27/11/2020 n. 159, con cui è stato espressamente attribuito al Tribunale il potere di omologare detta proposta anche in mancanza di voto (nel concordato preventivo) ovvero

anche in mancanza di adesione (nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

Secondo la Corte, la scelta del legislatore, di attribuire espressamente alla competenza giurisdizionale del Tribunale fallimentare la questione della mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell'Agenzia delle entrate dimostrerebbe come l'istituto sia da collocare nel campo del diritto fallimentare piuttosto che nell'ambito delle procedure di attuazione dei tributi, ancorché vi siano importanti riflessi anche nel campo tributario.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover dare preminenza alla ratio concorsuale su quella tributaria, sul presupposto che la transazione è finalizzata alla definizione concordataria o di ristrutturazione debitoria della crisi di impresa secondo le regole procedurali dettate dalla Legge fallimentare.

In sostanza, nella definizione del rapporto tra il debitore e l'ente impositore il ruolo principale ed essenziale risulta ricoperto dalle regole e dai principi di detto ordinamento e non di quello tributario. Gli AA. concordano, in linea generale, con l'affermazione secondo cui, in presenza di crediti tributari contestati, il giudizio incardinato o ancora da incardinare resta sotto la giurisdizione del giudice tributario, senza possibilità di devolvere la questione al giudice ordinario, poiché il potere di sindacato attribuito a quest'ultimo dal legislatore per l'interesse concorsuale non può estendersi fino al giudizio sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria e sui motivi di impugnazione della stessa da parte del contribuente, ma deve necessariamente essere limitato alla valutazione sulla convenienza della proposta transattiva rispetto all'alternativa liquidatoria. (EM)

“Criptovalute tassazione italiana e panorama internazionale” di G. GORIA, in Fisc. e comm. Int. 6/2021, pag. 31

L'articolo illustra come le criptovalute sono inquadrare sotto il profilo normativo in Italia, come altri stati europei ed *extra*-europei hanno deciso di regolare la moneta virtuale e infine quali sono le attività commerciali che le accettano come metodo di pagamento in Italia e nel mondo.

L'Italia riconosce l'esistenza di valute virtuali con il D.Lgs. 90/2017.

Per quanto riguarda la normativa civilistica, gli spostamenti di moneta virtuale non dispongono ancora di una normativa specifica.

Ad oggi, l'uso delle criptovalute è una scelta delle parti, le quali possono liberamente accordarsi sull'utilizzo.

La mancanza di una regolamentazione delle criptovalute comporta alcuni rischi. Se si dovesse subire un attacco informatico al proprio portafoglio digitale non vi sarebbe alcuna tutela per colui che ha subito il furto e nessun tipo di garanzia è applicabile anche nel caso in cui dovessero verificarsi transazioni non desiderate.

Le valute digitali sono molto volatili e tale aspetto rende problematico stabilire il corretto valore di un bene o un servizio.

Il trattamento fiscale in Italia delle criptovalute trae le sue origini dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 264/2014 (*Skatteverket/Hedqvist*), la quale ha stabilito che la valuta virtuale cambiata contro le valute tradizionali non può essere qualificata come bene materiale e che non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.

L'Agenzia delle entrate, a seguito di una specifica richiesta effettuata da un contribuente, riguardo la tassazione diretta e indiretta derivante dall'acquisto o dalla vendita dei *Bitcoin* ha risposto che per quanto concerne l'IVA, le operazioni che prevedono un cambio dalla valuta classica a una valuta virtuale costituisce una prestazione di servizio a titolo oneroso.

L'attività è rilevante sia per il pagamento dell'IVA che per il pagamento delle imposte dirette.

Tuttavia, qualora lo scambio di valuta sia attuato per il pagamento di un bene, l'operazione è da qualificarsi come esente dall'IVA, poiché si considerano operazioni finanziarie tra valute (art. 10, DPR 633/72).

Per quanto concerne la tassazione diretta, le attività di acquisto o vendita di criptovalute, risultano tassati e considerati come redditi diversi di natura finanziaria.

La sentenza citata ha inoltre stabilito che i guadagni derivanti da specifica attività di *trading*, siano soggetti a tassazione nel solo caso in cui le plusvalenze siano considerate significative, e cioè quando nel *wallet* è presente una giacenza superiore ai 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi consecutivi.

Pertanto, i *trader* di valute digitali per quanto riguarda la tassazione diretta devono fare riferimento alla suddetta soglia.

La base imponibile, definita come la differenza tra costo di acquisto della valuta digitale e il costo di vendita, dovrebbe essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi, stimata mediante il metodo del LIFO, e soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% come *capital gain*.

Per le società che si occupano di scambiare moneta virtuale, dette *exchanger*, le commissioni da queste trattenute generano reddito d'impresa e seguono le regole ordinarie.

Infine, potrebbe esserci il caso in cui una persona o una società decida di dedicarsi all'attività di *mining*, generando cioè criptovalute.

In questo caso l'attività ricadrebbe nella produzione di beni immateriali ed essere soggette alla medesima tassazione prevista per le imprese qualora, chiaramente l'attività sia svolta in modo continuativo e professionale.

Quando il valore del portafoglio, considerato il periodo di tempo, ha una differenza negativa, coloro che realizzano minusvalenze non devono dichiarare alcunché in dichiarazione dei redditi.

Le minusvalenze realizzate durante un esercizio, infatti, possono essere compensate con eventuali plusvalenze realizzate entro i quattro esercizi successivi.

Le minusvalenze possono altresì essere compensate con altre plusvalenze derivanti da attività finanziarie diverse dalla compravendita di criptovalute.

Qualora un cittadino italiano avesse un portafoglio di criptovalute con un intermediario estero a tutti gli effetti detiene un contratto di tipo derivato.

Tuttavia, fin tanto che le criptovalute restano nei *wallet* elettronici (benché detenuti all'estero) non trova applicazione la tassazione IVAFE.

Inoltre, il possesso della chiave privata comporta altresì l'esonero dall'obbligo di dichiarare l'investimento nel Quadro RW, perché si presume che chi possiede la valuta virtuale risieda nel medesimo Paese dove paga le tasse.

La dichiarazione rimane esclusivamente per coloro che di fatto non detengono fisicamente criptovalute ma eseguono operazioni speculative investendo sull'andamento dei prezzi. Tale operazione è l'unica che permette di operare con le criptovalute senza aprire una *wallet* elettronico ma semplicemente utilizzando uno dei tanti *broker on line*. (EM)

“Riconducibilità dell'imposta sui servizi digitali all'ambito oggettivo dei trattati contro le doppie imposizioni” di A. TOMASSINI e A. SANDALO, in Corr. Trib. 6/2021, pag. 575

In Italia, un'imposta sui servizi digitali (ISD) di “matrice” europea è in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. La specifica dei presupposti costitutivi della nuova imposta ne disegna una natura ibrida e ne complica l'inquadramento sistematico, sollevando più di un interrogativo, in merito alla sua compatibilità costituzionale, nonché in merito alla possibilità di includere la nuova imposta nel perimetro oggettivo di applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni conclusi dall'Italia.

La circostanza che l'ISD “non si applica sul reddito ma sui corrispettivi lordi” appare l'Agenzia delle entrate ragione sufficiente per una sua classificazione quale “imposta indiretta”. Da ciò discenderebbe l'impossibilità di qualificare l'ISD come un'imposta “sul reddito” e, pertanto, la sua pacifica esclusione dal perimetro oggettivo dei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia. La conclusione non pare sufficientemente motivata e si presta al più di una considerazione di segno contrario.

Affermare l'ISD non rientri nel campo di applicazione dell'art. 2 del modello di convenzione OCSE soltanto perché classificabile come imposta indiretta non convince l'A.

La prima questione da risolvere non è la classificazione dell'imposta quale diretta o indiretta, ma se l'ISD si possa definire un'imposta sul reddito ai fini convenzionali. Sul punto, è lo stesso Commentario all'art. 2 del Modello OCSE a riconoscere che siffatta dicotomia terminologica appaia imprecisa e, pertanto, del tutto inidonea a costituire un criterio discrezionale accettabile.

La dottrina internazionale – con argomenti sviluppati in riferimento all'imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione, del tutto replicabili per l'ISD – pare generalmente orientata verso una soluzione negativa.

Secondo alcune ricostruzioni, a far propendere per l'esclusione dall'ambito oggettivo dell'art. 2 del modello convenzionale, sarebbe non tanto la pretesa classificazione dell'imposta come indiretta, e

nemmeno la semplice circostanza che la base imponibile sia costituita dai soli ricavi lordi. Rileverebbe, piuttosto, la circostanza che i ricavi tassati non vadano intesi come un “indice” di reddito.

In definitiva, l'ISD risulterebbe del tutto estranea al concetto di reddito e, per l'effetto, all'ambito applicativo dei trattati contro le doppie imposizioni.

Più che la costruzione di un concetto diverso e alternativo al reddito, a fondamento dell'ISD andrebbe individuata la volontà di abbandonare il concetto di “personalità” dell'imposta sul reddito, il cui corollario è la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del prestatore di servizi, salva la sussistenza di una stabile organizzazione all'estero.

L'ISD accoglierebbe, invece, una concezione del reddito imponibile puramente “oggettiva” che ne preveda l'allocazione tra gli Stati in base a un diverso *nexus* (la localizzazione degli “utenti”) e ad un criterio c.d. di *formulary apportionment*.

Nei trattati conclusi dall'Italia non è ravvisabile alcuna disposizione tale da giustificare un prelievo reddituale – quale, in ipotesi, l'ISD – in assenza di una stabile organizzazione ivi situata. Ne consegue che l'ISD risulterebbe applicata in violazione del trattato e ciò integrerebbe una fattispecie di c.d. *treaty overriding*. (EM)

Prassi Amministrativa

Varie – Società che detiene strumenti finanziari per conto dei soci – Qualificazione fiscale.

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 maggio 2021, n. 363, nel sito web www.eutekne.it.

L'Agenzia ribadisce che le partecipazioni acquisite ai fini meramente speculativi non rientrano tra quelle soggette al test di prevalenza (identificabili in quanto rilevate nell'attivo circolante) di cui all'art. 162-*bis* TUIR per la qualificazione fiscale della società.

Vi rientrano, invece, quelle partecipazioni che, acquisite come immobilizzazioni finanziarie, sono state successivamente collocate nel circolante in attesa di realizzo.

Dottrina

ALBANO G., “Aliquota ACE maggiorata per gli incrementi patrimoniali del 2021” (REDDITI DI IMPRESA)	Pag. 15
ANDREANI G., TUBELLI A., ““Le sezioni unite della Cassazione rimodellano la transazione fiscale” (VARIE)	“ 30
ANTONINI M., PELLECCCHIA I., CAMPANA A., “La discutibile posizione delle SS.UU. sui termini di accertamento degli oneri pluriennali (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)	“ 2
CIANI F., DAMASCELLI G., “Il distacco del personale ai fini IVA” (IVA)	“ 25
FOGLIA G., POZZIELLO M., “ <i>Pillar One</i> : evoluzione della tassazione internazionale delle imprese multinazionali “digitali” (e non solo)” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 11
GARCEA A., ““La <i>recapture</i> degli interessi passivi per il mancato esercizio dei diritti di opzione: aspetti applicativi (REDDITI DI IMPRESA)	“ 17
GIULIANO M., “Criptovaluta e <i>trust</i> ” (TRUST)	“ 29
GORIA G., “Criptovalute tassazione italiana e panorama internazionale” (VARIE)	“ 31
LEO M., “Regime degli impatriati <i>bis</i> : i dubbi non mancano” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 3
LIO M., MACARIO E., “La Direttiva UE 2018/822 (DAC 6): gli Hallmark di categoria D, sugli schemi di aggiramento dello scambio di informazioni sui conti finanziari e di occultamento del titolare effettivo (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 3
LIBURDI D., SIRONI M., ““Le problematiche nei rapporti transnazionali per la tassazione del lavoro dipendente” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 20
MARIANETTI G., “Il rimborso delle spese al lavoratore in <i>smart working</i> ” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 21
MARIANETTI G., ““La DaD all’interno del <i>Welfare</i> aziendale” (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 21
MAZZA N., “I disallineamenti da ibridi rientrano nell’ambito oggettivo della Direttiva DAC 6?” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 5
QUARTANA C., TIZZANINI G., “Il regime degli impatriati: chiarimenti ed interrogativi dopo la circolare n. 33/E (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 22

ROTA S., “La trasformazione delle <i>deferred tax asset</i> (DTA) in caso di cessione di crediti verso debitori inadempienti” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	Pag. 7
SCARANO L., Redditi <i>on line</i> : la Direttiva DAC 7 tra criticità e disallineamenti rispetto all’iniziativa OCSE” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)	“ 6
SCIFONI G., ““Accordi casa madre – <i>Branch</i> sempre imponibili se una delle due appartiene ad un Gruppo IVA” (IVA)	“ 26
SEPIO G., SBAGAGLIA G., “Trattamento IVA dei servizi <i>welfare</i> fruiti dai dipendenti” (IVA)	“ 26
TOMASSINI A. SANDALO A., “Riconducibilità dell’imposta sui servizi digitali all’ambito oggettivo dei trattati contro le doppie imposizioni” (VARIE)	“ 32
TRETTEL S., “Nuove <i>chance</i> per la trasformazione delle DTA” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 9
VACCA I., “Idee per una nuova riforma tributaria: il reddito d’impresa” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 18
VALENTE A., “Il rinnovo degli strumenti di compliance tra fisco e contribuente: gli APA, tra <i>roll back</i> e compartecipazione alle spese” (IRES)	“ 13

Prassi Amministrativa

Ris. Agenzia delle entrate 7 maggio 2021, n. 30. (IVA)	“ 27
Principio di diritto Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 10 (IRES)	“ 14
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 327. (REDDITI DI CAPITALE)	“ 15
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 328. (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 23
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 11 maggio 2021, n. 330. (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 23
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 17 maggio 2021, n. 345. (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 24
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 355. (IVA)	“ 27
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 356. (IVA)	“ 27

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 19 maggio 2021, n. 358 (IVA)	Pag. 28
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 24 maggio 2021, n. 363 (VARIE)	“ 33
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 maggio 2021, n. 374 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, n. 412. (BOLLO (Imposta di))	“ 24
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 18 giugno 2021, n. 417. (TRANSAZIONI FINANZIARIE (Imposta sulle))	“ 25
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2021, n. 449 (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 6
Ris. Agenzia delle entrate 28 giugno 2021, n. 44 (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10

Giurisprudenza

Corte di Giustizia UE

Corte di Giust. UE, 29 aprile 2021, causa n. 480/19. (REDDITI DI CAPITALE)	“ 15
Corte di Giust. UE 12 maggio 2021, causa n. C-844/19 (IVA)	“ 29
Corte di Giust. UE 17 giugno 2021, cause riunite C-58/20 e C-59/20 (IVA)	“ 29

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 20 maggio 2021, n. 13850 (IRES)	“ 14
Cass., sez. trib. 1°giugno 2021, n. 15218 (IRES)	“ 14